MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 ottobre 2026 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

(redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. NELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Milano, 29 settembre 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. NELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-*QUINQUIES* COD. CIV. E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2026, in unica convocazione, per deliberare sull'approvazione del progetto relativo alla fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, "**Mediobanca**" o la "**Società Incorporanda**") in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, "**BMPS**", "**Banca Monte dei Paschi di Siena**" o "**Società Incorporante**" e, unitamente a Mediobanca, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione (la "**Relazione**" o "**Relazione Illustrativa**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione e descrivere gli elementi di cui si compone il progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione in data 10 marzo 2026 (il "**Progetto di Fusione**"), nonché, in particolare, i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio tra le azioni Mediobanca e le azioni Banca Monte dei Paschi di Siena.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* cod. civ. e, considerato che le azioni di Mediobanca sono negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") e dell'articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

L'operazione di fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS, avendo ad oggetto istituti di credito, è altresì soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"). In particolare, la Fusione è, tra l'altro, subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'art. 57 TUB e delle relative disposizioni di

attuazione.

La presente Relazione illustrativa, congiuntamente, tra l'altro, al Progetto di Fusione (cui è allegato il nuovo testo dello statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione), è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile sul sito *internet* di Mediobanca (www.mediobanca.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com), unitamente alla relazione dell'esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* cod. civ. sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito).

Si segnala che la Fusione configura – sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3B al Regolamento Emittenti – un'operazione di fusione significativa ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Il documento informativo previsto da tale disposizione regolamentare, contenente anche le informazioni finanziarie pro-forma della Società Incorporante, sarà reso pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

INDICE

1. Premessa ..... - 1 -

2. Descrizione delle società partecipanti alla fusione ..... - 3 -

2.1 Società Incorporanda ..... - 3 -

2.1.1 Denominazione ..... - 3 -

2.1.2 Sede legale ..... - 3 -

2.1.3 Elementi identificativi ..... - 3 -

2.1.4 Capitale sociale ..... - 3 -

2.1.5 Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso ..... - 3 -

2.1.6 Oggetto Sociale ..... - 3 -

2.1.7 Attività di Mediobanca e delle sue controllate ..... - 4 -

2.1.8 Principali dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2025 ..... - 6 -

2.1.9 Eventi successivi al 31 dicembre 2025 ..... - 8 -

2.2 Società Incorporante ..... - 9 -

2.2.1 Denominazione ..... - 9 -

2.2.2 Sede legale ..... - 9 -

2.2.3 Elementi identificativi ..... - 9 -

2.2.4 Capitale sociale ..... - 9 -

2.2.5 Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso ..... - 9 -

2.2.6 Oggetto Sociale ..... - 9 -

2.2.7 Attività del Gruppo BMPS ..... - 10 -

2.2.8 Principali dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2025 ..... - 11 -

2.2.9 Eventi successivi al 31 dicembre 2025 ..... - 15 -

3. Illustrazione dell'operazione e delle motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione ed ai programmi formulati per il loro conseguimento ..... - 16 -

3.1 Le motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento ..... - 16 -

3.2 Profili giuridici dell'operazione di Fusione ..... - 19 -

3.2.1 L'approvazione del Progetto di Fusione ..... - 19 -

3.2.2 Modificazioni statutarie ..... - 22 -

3.2.3 Condizioni sospensive della Fusione ..... - 23 -

3.2.4 Natura di operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ..... - 24 -

3.2.5 Natura di operazione significativa di fusione ex art. 70 del Regolamento Emittenti ..... - 26 -

4. Il rapporto di cambio e i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto. Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del rapporto di concambi ..... - 27 -

4.1 Il Rapporto di Cambio ..... - 27 -
4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata ..... - 28 -
4.3 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio ..... - 29 -
4.3.1 Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital ..... - 29 -
4.3.2 Analisi dei multipli di borsa di società quotate selezionate ..... - 29 -
4.3.3 Analisi di regressione ..... - 30 -
4.4 Rapporti di Cambio identificati ..... - 30 -
4.5 Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio ..... - 31 -
4.6 Conclusioni ..... - 31 -

5. Modalità di assegnazione delle azioni di BMPS e data di godimento delle stesse - 32 -

6. Data di imputazione delle operazioni delle società partecipanti alla fusione al bilancio della Società Incorporante ..... - 33 -

7. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione ..... - 33 -

8. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito della Fusione ..... - 36 -
8.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di BMPS ..... - 36 -
8.2 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediobanca ..... - 37 -
8.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di BMPS a esito della Fusione ..... - 38 -

9. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF .. - 38 -

10. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla ricorrenza del Diritto di recesso ..... - 38 -

Proposta di deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ..... - 39 -

1. PREMESSA

In data 24 gennaio 2025, BMPS ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF nonché del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Mediobanca.

L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo pari a n. 2,300 azioni di BMPS di nuova emissione, per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta, in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di BMPS al servizio dell'Offerta, in via scindibile e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS del 26 giugno 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria di BMPS del 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

In data 20 maggio 2025, BMPS ha comunicato al mercato di aver proceduto all'aggiustamento tecnico del suddetto corrispettivo per effetto dello stacco delle cedole e dei successivi pagamenti, rispettivamente, *(i)* del dividendo approvato dall'assemblea ordinaria di BMPS in data 17 aprile 2025 (pari a Euro 0,86 per ciascuna azione di BMPS in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo) e *(ii)* dell'acconto sul dividendo a valere sui risultati al 31 dicembre 2024, che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, in data 8 maggio 2025, ha deliberato di distribuire (pari a Euro 0,56 per ogni azione di Mediobanca in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo). Il corrispettivo è pertanto divenuto pari a n. 2,533 azioni di BMPS di nuova emissione per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta.

In data 2 settembre 2025, BMPS ha annunciato al mercato l'incremento del corrispettivo dell'Offerta mediante una componente in denaro pari a Euro 0,90 per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta.

In data 8 settembre 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, ad esito del quale, in data 15 settembre 2025, BMPS è venuta a detenere complessivamente n. 506.665.070 azioni di Mediobanca, rappresentative di circa il 62,3% del relativo capitale sociale.

In data 15 settembre 2025, BMPS ha annunciato al mercato che, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poc'anzi menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma

1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta, conclusasi in data 22 settembre 2025, ad esito della quale, in data 29 settembre 2025, BMPS è venuta a detenere complessivamente n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa l'86,3% del capitale sociale di Mediobanca.

In considerazione di quanto precede, Mediobanca è controllata da BMPS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi dell'art. 61 del TUB e degli artt. 2497 e ss. cod. civ..

In coerenza con quanto rappresentato da MPS nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23626 del 2 luglio 2025 (il "**Documento di Offerta**") in relazione ai programmi futuri e agli obiettivi strategici e industriali dell'integrazione di Mediobanca nel Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in data 26 febbraio 2026 BMPS ha approvato un nuovo Piano Industriale 2026-2030 che prevede un articolato progetto di integrazione (societaria, organizzativa e operativa) tra le due Banche e di riorganizzazione del gruppo risultante dall'acquisizione di Mediobanca (il "**Piano**"; per maggiori informazioni sul Piano, si invitano gli azionisti a fare riferimento alla presentazione del Piano e al resto della documentazione pubblicata nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di BMPS sezione *investor relations*: www.gruppomps.it). La Fusione, i cui termini sono illustrati nella presente Relazione, si pone in continuità con gli indirizzi approvati da BMPS e riportati nel Piano.

In data 10 marzo 2026, i Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca, a valle del rilascio dei pareri favorevoli dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate (i "**Comitati OPC**"), hanno approvato il Progetto di Fusione.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione, si invitano gli azionisti a fare riferimento anche al Progetto di Fusione pubblicato sul sito istituzionale di Mediobanca (www.mediobanca.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e altresì allegato alla presente Relazione, nonché al documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento OPC**"), pubblicato in data 17 marzo 2026 sul sito istituzionale di Mediobanca (www.mediobanca.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

2. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 Società Incorporanda

2.1.1 Denominazione

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

2.1.2 Sede legale

Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

2.1.3 Elementi identificativi

Mediobanca è una società per azioni, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 00714490158, partita IVA 10536040966, iscritta al n. 4753 dell'Albo delle banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari con il n. 1030, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2.1.4 Capitale sociale

Il capitale sociale di Mediobanca è rappresentato da azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Mediobanca è pari ad Euro 444.680.575 interamente versato, suddiviso in n. 813.279.689 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni sono nominative e sono negoziate presso Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2.1.5 Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso

Mediobanca non ha emesso prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2.1.6 Oggetto Sociale

L'oggetto sociale di Mediobanca è il seguente: "*Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese. Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.*

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi

dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.".

2.1.7 Attività di Mediobanca e delle sue controllate

In seguito al perfezionamento dell'acquisizione da parte di BMPS del controllo di Mediobanca conseguente all'Offerta, sono venute meno in capo a quest'ultima le condizioni per la qualifica di Capogruppo previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Conseguentemente, a far data dal 15 settembre 2025, il Gruppo Mediobanca è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi Bancari e Mediobanca è divenuta soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS entrando a far parte, insieme a tutte le sue controllate, del Gruppo bancario MPS.

Le attività di Mediobanca e delle sue controllate sono state organizzate nelle seguenti divisioni:

(i) *Corporate & Investment Banking* ("**CIB**"): la divisione CIB comprende le attività di *advisory* e *corporate finance*, *capital markets*, *structured finance*, *merchant banking* e *specialty finance*, con particolare riferimento al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese. Mediobanca opera in tale segmento quale *advisor* di riferimento per operazioni di fusione e acquisizione, emissioni obbligazionarie e azionarie, nonché per operazioni di finanza strutturata a favore di clientela *corporate* e istituzionale di primario *standing* nazionale e internazionale;

(ii) *Wealth Management*: la divisione offre servizi specializzati per la gestione del patrimonio rivolti a una clientela che varia dagli investitori *affluent* ai clienti *private* e istituzionali. L'attività comprende il *private banking*, la consulenza finanziaria evoluta, i servizi fiduciari e la gestione di prodotti tramite società dedicate. La divisione si caratterizza per un modello integrato orientato alla qualità del servizio, alla diversificazione dei prodotti e alla tutela del patrimonio nel lungo periodo;

(iii) *Consumer Finance*: la divisione opera nel segmento del credito al consumo, erogando finanziamenti personali, prestiti finalizzati e carte di credito *revolving* alla clientela *retail*. L'attività è svolta principalmente attraverso Compass S.p.A., società *leader* nel mercato italiano del credito al consumo;

(iv) *Principal Investing*: la divisione raggruppa il portafoglio di partecipazioni

di minoranza del gruppo bancario ed è oggi costituita prevalentemente dalla partecipazione rilevante in Assicurazioni Generali S.p.A., uno dei principali gruppi assicurativi a livello mondiale, che rappresenta una fonte di ricavi, utili e generazione di capitale non correlati al ciclo delle attività bancarie contribuendo alla stabilità dei risultati e accrescendo il potenziale di crescita.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle società facenti capo, direttamente e indirettamente, a Mediobanca al 31 dicembre 2025:

Dirette e indirette	**Sede Legale**	**Percentuale diretta/indiretta**
Polus Capital Management Group Ltd	Londra	65,78
Polus Capital Management Ltd	Londra	100 (1)
Polus Capital Management Investments Limited (inattiva)	Londra	100 (1)
Polus Investment Management Limited (inattiva)	Londra	100 (1)
Polus Capital Management (US) Inc.	New York	100 (1)
Bybrook Capital Burton Partnership Ltd	Grand Cayman	100 (2)
Compass Banca S.p.A.	Milano	100
Compass RE S.A.	Lussemburgo	100 (3)
Compass Rent S.r.l.	Trento	100 (3)
Compass Link S.r.l.	Milano	100 (3)
Heylight AG	Ginevra	100 (3)
Quarzo S.r.l.	Milano	90 (3)
MBCredit Solutions S.p.A.	Milano	100 (3)
MBContact Solutions S.r.l.	Milano	100 (4)
CMB Monaco S.A.	Montecarlo	99,99
CMG Monaco SAM	Montecarlo	99,89 (5)
CMB Real Estate Development SAM	Montecarlo	99,80 (6)
Mediobanca Premier S.p.A.	Milano	100
Mediobanca Covered Bond S.r.l.	Milano	90 (7)
Spafid S.p.A.	Milano	100
Spafid Trust S.r.l.	Milano	100 (8)
Mediobanca SGR S.p.A.	Milano	100
Mediobanca Management Company S.A.	Lussemburgo	100
RAM Active Investments S.A.	Ginevra	93,50
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.	Lussemburgo	100 (9)
Mediobanca International Immobilière S.a.r.l.	Lussemburgo	100 (9)
Mediobanca Securities USA LLC	Delaware	100
MBFACTA S.p.A.	Milano	100
Messier & Associes S.A.	Parigi	88,40
Messier & Associes LLC	New York	50 (10)
Arma Partners LLP	Londra	100 (11)

Arma Partners Corporate Finance Ltd	Londra	100 (12)
Arma Deutschland GmbH	Monaco di Baviera	100 (12)
Mediobanca Innovation Services S.c.p.a.	Milano	100
MB Funding Lux S.A.	Lussemburgo	100
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. (*)	Milano	100
MB Speedup Ltd	Londra	50

(1) Partecipazione detenuta da Polus Capital Management Group
(2) Partecipazione detenuta da Polus Capital Management
(3) Partecipazione detenuta da Compass Banca
(4) Partecipazione detenuta da MBCredit Solutions
(5) Partecipazione detenuta da CMB Monaco
(6) Partecipazione detenuta da CMB Monaco (59,80%) e Mediobanca (40%)
(7) Partecipazione detenuta da Mediobanca Premier
(8) Partecipazione detenuta da Spafid
(9) Compass Banca detiene l'%
(10) Partecipazione detenuta da Mediobanca International (Luxembourg)
(11) Partecipazione detenuta da Messier & Associes SA
(11) A member Interests
(12) Partecipazione detenuta da Arma Partners LLP
(*) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha assunto la seguente nuova denominazione sociale: *"MBPS LEASING S.p.A."*

2.1.8 Principali dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2025

Si riportano di seguito i dati economici consolidati più significativi di Mediobanca relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2025, così come esposti nel bilancio consolidato di Mediobanca al 31 dicembre 2025.

Stato patrimoniale consolidato

		(€ milioni)
	31 dicembre 2025	**30 giugno 2025 Restated** (*)
Attivo		
Attività finanziarie di negoziazione	17.308,1	16.885,6
Impieghi di tesoreria e cassa	11.074,1	12.135,9
Titoli di debito *banking book*	12.288,5	11.670,5
Impieghi a clientela	55.865,6	54.343,5
Titoli d'investimento	5.157,3	4.932,1
Attività materiali e immateriali	2.230,5	1.970,2
Altre attività	2.082,5	2.259,5
Totale attivo	**106.006,6**	**104.197,3**
Passivo e netto		
Raccolta	70.770,7	70.552,6
Raccolta di tesoreria	12.183,1	9.344,3

Passività finanziarie di negoziazione	8.372,9	8.987,8
Altre passività	3.093,8	3.801,7
Fondi del passivo	138,2	133,5
Mezzi propri	10.920,7	10.031,8
Patrimonio di terzi	14,6	14,1
Risultato d'esercizio	512,6	1.331,5
Totale passivo e netto	**106.006,6**	**104.197,3**

(*) I dati dell'esercizio precedente sono stati riesposti a seguito dell'applicazione del cambiamento volontario di politica contabile del criterio di valutazione delle immobilizzazioni detenute ad uso investimento (da costo a *fair value*) così come previsto dai principi contabili di riferimento.

Indicatori di *performance* (KPI) (*)

Indicatori di *performance* (KPI) (*)	**31 dicembre 2025**	**30 giugno 2025**
Patrimonio di base (CET1)	*7.536,4*	6.937,2
Patrimonio di vigilanza (Total Capital)	*8.566,7*	8.270,3
RWA (1)	*45.866,8*	46.091,6
CET1 ratio (Phase-in) (2)	*16,4%*	15,1%
RWA Density (3)	*43,3%*	44,3%
Total capital ratio	*18,7%*	17,9%
Leverage ratio (4)	*7,2%*	6,8%
Gross NPL / Gross loans ratio (5)	*2,03%*	2,11%
Net NPL / Net loans ratio (6)	*0,84%*	0,86%
n. di azioni (milioni) (**)	*813,3*	833,3

(*) Informazioni supplementari (IAP – indicatori alternativi di performance) rispetto alle misure definite in ambito IFRS.
(1) Attività di rischio ponderate.
(2) Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate.
(3) Attività di rischio ponderate / Totale Attivo.
(4) Patrimonio di base / totale *leverage exposures*.
(5) Crediti lordi deteriorati / Impieghi lordi.
(6) Crediti netti deteriorati / Impieghi netti.

Conto economico consolidato

(€milioni)

	31 dicembre 2025	30/06/2025 *	31/12/2024 *	Variazione (%)
Dati economici				
Margine di interesse	961,9	1.971,5	978,9	-1,7%
Proventi di tesoreria	69,9	178,1	91,8	-23,9%
Commissioni ed altri proventi/(oneri) netti	477,8	1.078,1	549,4	-13,0%
Valorizzazione *equity method*	276,4	496,8	230,3	20,0%
Margine di Intermediazione	**1.786,0**	**3.724,5**	**1.850,4**	**-3,5%**
Costi del personale	(438,1)	(855,8)	(419,1)	4,5%
Spese amministrative	(378,1)	(758,1)	(362,9)	4,2%
Costi di Struttura	**(816,2)**	**(1.613,9)**	**(782,0)**	**4,4%**
(Rettifiche)/riprese di valore nette su impieghi alla clientela	(144,8)	(233,3)	(133,4)	8,5%
(Rettifiche)/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e non finanziarie	(1,0)	20,3	10,7	n.s.
Altri utili/(perdite)	(4,5)	(43,2)	(13,4)	-66,8%
Risultato Lordo	**819,6**	**1.854,4**	**932,3**	**-12,1%**
Imposte sul reddito	(183,2)	(445,1)	(231,7)	-20,9%
Risultato di pertinenza di terzi**	(13,5)	(77,8)	(40,2)	-66,4%
Utile netto esclusi costi one-off * **	**622,9**	**1.331,5**	**660,4**	**-5,7%**
Impairment	(63,5)	—	—	n.s.
Costi OPS	(46,8)	—	—	n.s.
Utile Netto inclusi costi one-off	**512,6**	**1.331,5**	**660,4**	**-22,4%**

* I dati dell'esercizio precedente sono stati riesposti a seguito dell'applicazione del cambiamento volontario di politica contabile del criterio di valutazione delle immobilizzazioni detenute ad uso investimento (da costo a *fair value*) così come previsto dai principi contabili di riferimento.

** Nella voce confluiscono le retrocessioni maturate a favore dei *partners* di Arma detentori degli interessi di classe B.

*** L'utile netto esclusi i costi *one-off* presentato in tabella neutralizza l'impatto derivante dalle svalutazioni di attività immateriali (*goodwill* e marchi) e dall'Offerta di Banca Monte Paschi di Siena sulla totalità delle azioni Mediobanca, i costi connessi all'Offerta sostenuti a livello consolidato (costituiti principalmente da consulenze, dall'accelerazione della chiusura del Piano di Performance Share approvato il 31 luglio 2025 e dalle *severance* riconosciute ai *manager* apicali) e la relativa tassazione vengono infatti raggruppati in una riga distinta del Conto Economico.

Indicatori di *performance* (KPI) (*)

	31 dicembre 2025	30 giugno 2025	31 dicembre 2024	Variazione (%)
ROTE adj (1)	*12,8%*	*14,2%*	*14,0%*	*-8,6%*
Cost / Income ratio (2)	*45,7%*	*43%*	*42,3%*	*8,1%*
CoR (bps) (3)	*53*	*44*	*50*	*6,0%*
EPS (4)	*0,63*	*1,64*	*0,79*	*-20,2%*

(*) Informazioni supplementari (IAP – indicatori alternativi di *performance*) rispetto alle misure definite in ambito IFRS.
(1) *Adjusted Return On Tangible Equity* – Redditività del capitale tangibile.
(2) *Cost/Income* – Costi/Ricavi.
(3) *Cost of Risk* – Costo del rischio.
(4) *Earnings Per Share* – Utile netto per azione. (tenuto conto della cancellazione di circa 20 milioni di azioni)
(4) *Dividend Per Share* – Dividendo per azione.

2.1.9 Eventi successivi al 31 dicembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca del 17 febbraio 2026 ha preso

atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di BMPS e deliberato di avviare i lavori finalizzati all'integrazione con BMPS attraverso la Fusione e il conseguente *delisting* di Mediobanca, nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge.

Non si segnalano eventi *ex* IAS 10 occorsi successivamente al 31 dicembre 2025 che inducono a rettificare le risultanze esposte nella Relazione consolidata al 31 dicembre 2025.

2.2 Società Incorporante

2.2.1 Denominazione

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

2.2.2 Sede legale

Siena, Piazza Salimbeni n. 3.

2.2.3 Elementi identificativi

BMPS è una società per azioni, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena 00884060526, partita IVA 01483500524, iscritta al n. 5274 dell'Albo delle banche, società capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari con il numero 1030, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2.2.4 Capitale sociale

Il capitale sociale di BMPS è rappresentato da azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BMPS è pari ad Euro 17.978.187.186,85 interamente versato, suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni sono nominative e sono quotate presso Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2.2.5 Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso

BMPS non ha emesso prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2.2.6 Oggetto Sociale

L'oggetto sociale di BMPS è il seguente: "*1. La Società ha per oggetto la raccolta del*

risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi. 2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale. 3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.".

2.2.7 Attività del Gruppo BMPS

BMPS è la società capogruppo del Gruppo BMPS e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società finanziarie e strumentali controllate. In particolare, BMPS, in qualità di banca capogruppo, esercita – ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del TUB – l'attività di direzione e di coordinamento sulle società facenti parte del Gruppo BMPS, emanando a tal fine specifiche disposizioni anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo BMPS.

Il Gruppo BMPS è attivo nei segmenti *Retail & Commercial Banking*, *Wealth Management* (inclusi il sistema di servizi digitali e *self-service*, arricchiti dalle competenze delle reti di consulenti finanziari), *Corporate & Investment Banking*, *Specialty Finance*, *Consumer Finance* e *Insurance* (attraverso la partecipazione in Assicurazioni Generali e la *partnership* strategica con AXA), oltre alle attività di supporto e di servizi fiduciari svolti attraverso società specialistiche.

L'operatività estera è focalizzata sia sul supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese clienti sia sull'attività di *Wealth Management*, anche attraverso le società estere controllate da Mediobanca ed interessa i principali mercati finanziari esteri.

Oltre a quanto sopra rappresentato, sono inoltre presenti aziende operanti nel settore agricolo, sia vitivinicolo che agroalimentare, con anche una componente *real estate* destinata ad attività agrituristiche e ricettive (MPS Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini Società Agricola S.p.A.) e dei servizi di custodia e deposito di beni alimentari per conto terzi (Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.A.).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della struttura societaria del Gruppo BMPS al 31 dicembre 2025

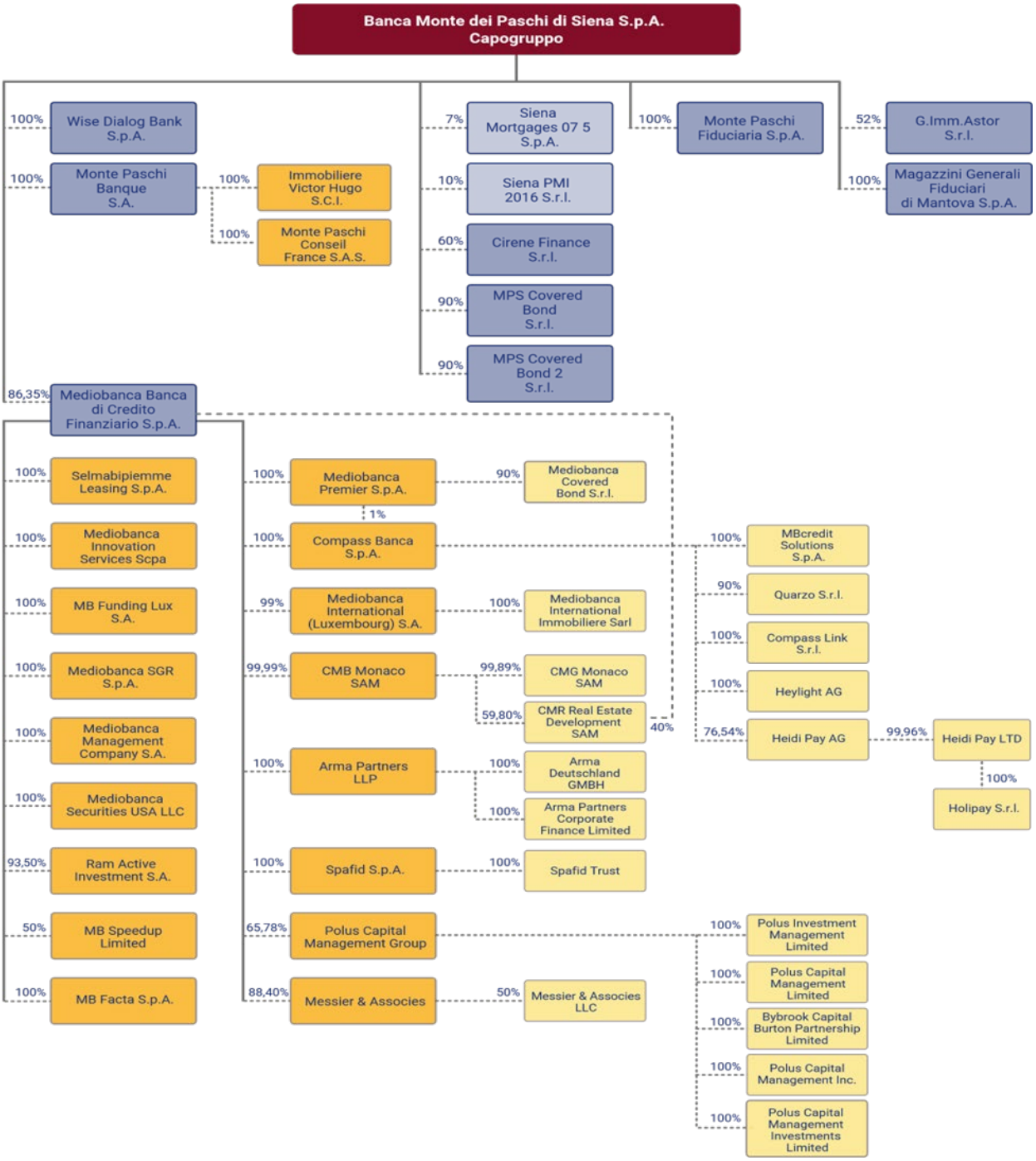

2.2.8 Principali dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2025

Si riportano di seguito i dati economici consolidati più significativi della Società Incorporante relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come esposti nel bilancio consolidato del Gruppo BMPS al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 10 marzo 2026.

(in migliaia)

	Voci dell'attivo	31 12 2025	31 12 2024
10.	Cassa e disponibilità liquide	14.632.041	13.249.398
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	26.355.179	6.532.829
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	23.751.707	6.076.580
	b) attività finanziarie designate al fair value	1.506.408	-
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.097.064	456.249
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.966.115	2.337.364
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:	167.790.782	90.525.940
	a) crediti verso banche	9.215.826	3.365.869
	b) crediti verso clientela	158.574.956	87.160.071
50.	Derivati di copertura	882.187	94.215
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	(1.013.617)	(411.547)
70.	Partecipazioni	7.829.009	672.284
90.	Attività materiali	3.240.468	2.109.077
100.	Attività immateriali	3.336.130	156.066
	-di cui avviamento	2.961.256	7.900
110.	Attività fiscali	4.355.414	2.536.890
	a) correnti	267.434	104.272
	b) anticipate	4.087.980	2.432.618
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.202.010	1.128.665
130.	Altre attività	6.064.793	3.670.569
	Totale dell'attivo	**241.640.511**	**122.601.750**

(in migliaia)

	Voci del passivo e del patrimonio netto	31 12 2025	31 12 2024
10	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	186.034.457	102.751.412
	a) debiti verso banche	26.282.409	9.811.321
	b) debiti verso la clientela	120.257.933	82.632.195
	c) titoli in circolazione	39.494.115	10.307.896
20	Passività finanziarie di negoziazione	11.245.657	2.605.745

30	Passività finanziarie designate al fair value	5.682.471	119.670
40	Derivati di copertura	852.204	358.391
50	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	(9.819)	(692)
60	Passività fiscali	1.165.269	5.616
	a) correnti	218.091	1.275
	b) differite	947.178	4.341
70	Passività associate ad attività in via di dismissione	975.943	976.699
80	Altre passività	4.309.893	3.131.958
90	Trattamento di fine rapporto del personale	85.749	69.739
100	Fondi per rischi e oneri:	1.008.632	933.928
	a) impegni e garanzie rilasciate	166.713	149.639
	b) quiescenza e obblighi simili	3.173	3.255
	c) altri fondi per rischi e oneri	838.746	781.034
110	Passività assicurative	80.379	-
	a) contratti di assicurazione emessi che costituiscono passività	80.379	-
	b) cessioni in riassicurazione che costituiscono passività	-	-
120	Riserve da valutazione	58.811	60.449
150	Riserve	4.063.677	2.184.265
160	Sovrapprezzi di emissione	3.146.576	-
170	Capitale	17.978.187	7.453.451
180	Azioni proprie (-)	(1.757)	-
190	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	2.248.475	336
200	Utile (Perdita) di esercizio (+/-)	2.715.707	1.950.783
	Totale del passivo e del patrimonio netto	**241.640.511**	**122.601.750**

(in migliaia)

	Voci di Conto Economico	**31 12 2025**	**31 12 2024**
10	Interessi attivi e proventi assimilati	4.629.447	4.677.948
	di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	*4.013.520*	*3.844.940*
20	Interessi passivi e oneri assimilati	(2.084.135)	(2.357.199)
30	**Margine di interesse**	**2.545.312**	**2.320.749**

40	Commissioni attive	2.090.257	1.688.468
50	Commissioni passive	(313.974)	(233.431)
60	**Commissioni nette**	**1.776.283**	**1.455.037**
70	Dividendi e proventi simili	38.259	22.723
80	Risultato netto dell'attività di negoziazione	83.374	127.877
90	Risultato netto dell'attività di copertura	8.313	(1.041)
100	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	93.538	(8.572)
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	88.577	(7.677)
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.615	(270)
	c) passività finanziarie	346	(625)
110	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:	(106.357)	(9.829)
	a) attività e passività finanziarie designate al fair value	(77.137)	1.521
	b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(29.220)	(11.350)
120	**Margine di intermediazione**	**4.438.722**	**3.906.944**
130	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(819.357)	(406.883)
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(817.737)	(406.220)
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(1.620)	(663)
140	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(4.617)	(9.976)
150	**Risultato netto della gestione finanziaria**	**3.614.748**	**3.490.085**
160	Risultato dei servizi assicurativi	4.806	-
	a) ricavi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi	6.924	-
	b) costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi	2.118	-
	c) ricavi assicurativi derivanti da cessioni in riassicurazione	-	-
	d) costi per servizi assicurativi derivanti da cessioni in riassicurazione	-	-
170	Saldo dei ricavi e costi di natura finanziaria relativi alla gestione assicurativa	18	-
	a) costi/ricavi netti di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi	18	-
	b) ricavi/costi netti di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione	-	-
180	Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	3.619.572	3.490.085
190	Spese amministrative:	(2.525.594)	(2.073.227)
	a) spese per il personale	(1.555.115)	(1.247.607)
	b) altre spese amministrative	(970.479)	(825.620)

200	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(17.419)	(63.761)
	a) impegni e garanzie rilasciate	1.889	3.876
	b) altri accantonamenti netti	(19.308)	(67.637)
210	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(111.978)	(101.502)
220	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(74.839)	(67.847)
230	Altri oneri/proventi di gestione	489.004	231.254
240	**Costi operativi**	**(2.240.826)**	**(2.075.083)**
250	Utili (Perdite) delle partecipazioni	227.890	74.229
260	Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	(23.725)	(27.355)
270	Rettifiche di valore dell'avviamento	-	-
280	Utili (Perdite) da cessione di investimenti	5.102	2.668
290	**Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte**	**1.588.013**	**1.464.544**
300	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.123.541	508.100
310	**Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte**	**2.711.554**	**1.972.644**
320	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	(224)	(22.021)
330	**Utile (Perdita) di esercizio**	**2.711.330**	**1.950.623**
340	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	(4.377)	(160)
350	**Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della capogruppo**	**2.715.707**	**1.950.783**

2.2.9 Eventi successivi al 31 dicembre 2025

Nel mese di febbraio 2026 il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha deliberato di avviare i lavori finalizzati all'integrazione tra BMPS e Mediobanca attraverso la Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione (come definite nel paragrafo 3.1 che segue), nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge.

Non si segnalano eventi *ex* IAS 10 occorsi successivamente al 31 dicembre 2025 che inducono a rettificare le risultanze esposte nella Relazione consolidata al 31 dicembre 2025.

3. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ED AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

3.1 Le motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento

Come anticipato nelle Premesse della presente Relazione, in coerenza con gli indirizzi approvati da BMPS nel nuovo Piano, nel mese di febbraio BMPS e Mediobanca hanno formalmente avviato le attività funzionali alla realizzazione di un più ampio progetto di riorganizzazione volto all'integrazione di BMPS e Mediobanca, che prevede in particolare:

(i) la Fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS; e, a esito della stessa,

(ii) l'assegnazione delle attività *core* dell'attuale Mediobanca (*corporate & investment banking* e *private banking* al servizio della clientela di fascia alta) in favore di Mediobanca Premier S.p.A., che assumerà la denominazione "*Mediobanca S.p.A.*". In tale contesto, la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. verrà trasferita nella nuova "*Mediobanca S.p.A.*" (già Mediobanca Premier); e, quale suo ulteriore passaggio qualificante,

(iii) l'integrazione industriale delle reti di consulenti finanziari e delle attività *retail* e *affluent wealth management* di Mediobanca Premier e Banca Widiba (che assumerà una nuova denominazione sociale che comunque richiamerà il *brand* Mediobanca) (le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) (le "**Operazioni di Riorganizzazione**").

Nel quadro sopra delineato, la Fusione costituisce pertanto il presupposto essenziale, nonché il primo e fondamentale passaggio di un articolato progetto di riorganizzazione finalizzato a ridefinire l'assetto complessivo del Gruppo e a creare il perimetro societario all'interno del quale troveranno attuazione, in successione rispetto all'approvazione della Fusione, le Operazioni di Riorganizzazione appena descritte.

La Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione consentiranno di dare piena attuazione agli obiettivi industriali e finanziari comunicati al mercato nel Documento di Offerta e nel Piano approvato da BMPS, assicurando maggiore coerenza tra assetto societario, modello operativo e strategie di crescita. In questa prospettiva, la Fusione e più in generale il complessivo progetto di integrazione

delineato da BMPS consentiranno il pieno conseguimento delle sinergie di costo, di ricavo e di *funding* annunciate da BMPS nel contesto dell'Offerta e del nuovo Piano, oltre che una razionalizzazione e semplificazione della struttura partecipativa del gruppo facente capo a BMPS mediante l'eliminazione di costi duplicativi di gruppo e la riorganizzazione delle linee divisionali con rafforzamento patrimoniale e massimizzazione dei ricavi, con l'obiettivo di dare vita al terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* (BMPS nel *retail* e *commercial banking* e Mediobanca nel *wealth management*, nel *corporate & investment banking* e nel *consumer finance*) e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita.

Il tutto, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, della continuità operativa e del presidio dei rischi, così da rafforzare la sostenibilità del modello di *business* nel medio-lungo termine, assicurando livelli solidi e strutturali di redditività, capitale e liquidità.

Il Gruppo BMPS combinato presenta ricavi complessivi al 2025 pari a circa ~8,0 € miliardi, con circa ~300 € miliardi di raccolta diretta e indiretta e oltre 7 milioni di clienti.

A seguito del completamento della fusione con Mediobanca, il Gruppo BMPS opererà secondo una struttura organizzativa chiara e snella, articolata in cinque divisioni di *business*, progettata per cogliere pienamente le sinergie industriali, rafforzare la responsabilizzazione gestionale e accelerare l'esecuzione, assicurando al contempo la qualità dei ricavi grazie a un *mix* di *business* ben diversificato:

(i) *Retail & Commercial Banking* (~29% dei ricavi[1]), rafforzando il posizionamento come punto di riferimento per famiglie e imprese, anche tramite la messa a fattor comune delle fabbriche prodotto (es. mutui, *leasing*, *factoring*);

(ii) *Consumer Finance* (~19% dei ricavi[1]), valorizzando le competenze di Compass e la rete distributiva di BMPS per estendere l'offerta prodotti e catturare le opportunità di *cross-selling*;

[1] Scomposizione dei ricavi a fini illustrativi, ipotizzando il consolidamento di Mediobanca a partire dal 1° gennaio 2025. Le percentuali sono calcolate escludendo il Corporate Center.

(iii) *Asset Gathering & Wealth Management* (~21% dei ricavi[1]), in particolare tramite l'integrazione tra Banca Widiba S.p.A. e la clientela *retail* e *affluent* e la Rete di Consulenti Finanziari di Mediobanca Premier S.p.A., oltre all'evoluzione dell'offerta di prodotti e servizi di investimento;

(iv) *Private Banking* (~9% dei ricavi[1]), sviluppando a scala il modello di *private investment banking*, per offrire una copertura integrata e completa di soluzioni di *public* e *private market*;

(v) *Corporate & Investment Banking* (~14% dei ricavi[1]), integrando competenze distintive di *advisory* con i servizi di *debt*, Markets e *commercial banking*.

A queste si aggiunge l'attività di *Principal Investing* (~8% dei ricavi[1]) che assicura una generazione di utili diversificata e non correlata alle *performance* dell'attività bancaria, includendo la partecipazione strategica in Assicurazioni Generali.

L'operazione favorisce, inoltre, la realizzazione di sinergie di ricavo, costo e *funding*, stimate originariamente in complessivi 0,7 € miliardi circa entro il 2028:

- le sinergie di ricavo (circa 0,3 € miliardi) derivano dall'ampliamento dell'offerta sulla base clienti combinata delle due Banche, dalla valorizzazione delle fabbriche prodotto, dal rafforzamento del *cross-selling* e dall'integrazione delle competenze in *advisory* e *capital markets*, con miglioramento del *mix* commissionale;
- le sinergie di costo (circa 0,3 € miliardi) sono riconducibili principalmente alla semplificazione della struttura del Gruppo (con eliminazione di duplicazioni societarie e accentramento delle funzioni di governo, controllo e indirizzo strategico) e all'integrazione delle piattaforme *IT* e dei sistemi *core banking*;
- le sinergie di *funding* (circa 0,1 € miliardi) derivano dall'ottimizzazione della struttura di raccolta e dalla gestione accentrata della tesoreria, con benefici sui *ratio* di liquidità.

L'operazione comporterà costi di integrazione *una tantum* stimati pari a circa 0,6 € miliardi. Sono inoltre previsti investimenti IT per ~1 € miliardo nel periodo 2026–2030 (di cui ~0,1 miliardi a supporto delle attività di integrazione), finalizzati a sostenere la crescita del *business* e a consolidare solide fondamenta digitali e di AI.

La Fusione costituisce, inoltre, un passaggio essenziale per:

- rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo facente capo a BMPS nei mercati di riferimento;
- migliorare l'efficienza gestionale e la capacità di investimento a supporto dei programmi futuri annunciati al mercato.

In tale contesto, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni Mediobanca con azioni BMPS, si ritiene che, sul presupposto dell'attuazione delle Operazioni di Riorganizzazione del gruppo da parte di BMPS, oltre al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, gli azionisti Mediobanca potranno altresì beneficiare:

- di un titolo (le azioni BMPS) più liquido, con conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni, e che potrà, inoltre, trarre vantaggio della politica di remunerazione annunciata da Banca Monte dei Paschi (con un *payout* atteso del 100%) nonché del possibile utilizzo del capitale in eccesso, qualora venisse destinato a ulteriori distribuzioni agli azionisti o impiegato per sostenere la crescita del gruppo;
- della possibilità di partecipare direttamente al più ampio progetto di valorizzazione del gruppo BMPS prospettato dal nuovo piano che prevede la creazione di un *player* rafforzato, altamente diversificato, resiliente, con capabilities distintive e complementari in ciascuna area di business e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita, con potenziale di competere con successo con le principali realtà bancarie italiane ed europee.

Inoltre, grazie alla Fusione, gli azionisti di Mediobanca potranno beneficiare della realizzazione delle sinergie derivanti dall'integrazione e dall'accelerazione nell'utilizzo di Deferred Tax Assets, partecipando così alla significativa creazione di valore e profilo di crescita dell'utile e del dividendo per azione derivante dall'integrazione.

3.2 Profili giuridici dell'operazione di Fusione

3.2.1 L'approvazione del Progetto di Fusione

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca è la fusione per incorporazione di Mediobanca nella Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti cod. civ..

Il Progetto di Fusione, comprensivo dello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione che ne costituisce parte integrante, è stato approvato previo parere favorevole dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate ("**COPC**") dagli organi amministrativi di Mediobanca e BMPS in data 10 marzo 2026, conferendo mandato a definire e pubblicare la presente Relazione all'Amministratore Delegato di Mediobanca e, disgiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato di BMPS.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei progetti di bilancio delle Società Partecipanti alla Fusione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvati dai Consigli di Amministrazione di Mediobanca e BMPS, rispettivamente, in data 5 marzo 2026 e 10 marzo 2026, che verranno utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, cod. civ. (le "**Situazioni Patrimoniali di Riferimento**"). Tali progetti di bilancio sono stati oggetto di giudizio della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. e sottoposti all'approvazione delle assemblee ordinarie degli azionisti di BMPS e Mediobanca rispettivamente in data 15 aprile 2026 e 14 aprile 2026.

Le Situazioni Patrimoniali di Riferimento sono a disposizione del pubblico sui siti *internet* delle Società Partecipanti alla Fusione.

Il rapporto di cambio della Fusione è stato calcolato tenendo conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente, in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026 ed è stato determinato in data 10 marzo 2026, dopo aver esaminato e fatte proprie le valutazioni dei rispettivi advisor finanziari e sulla base della documentazione istruttoria ricevuta, dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, previo parere favorevole dei rispettivi COPC, in misura pari a n. 2,450 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena per ogni azione ordinaria Mediobanca (il "**Rapporto di Cambio**"), come indicato nel Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione *(i)* è stato depositato in data 29 giugno 2026 presso le rispettive sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione; e *(ii)* è iscritto presso i Registri delle imprese dei luoghi ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione a seguito dell'intervenuto rilascio – in data 3 settembre 2026 – delle autorizzazioni regolamentari richieste dalla normativa, anche settoriale, vigente. Infatti, come indicato anche nel prosieguo, l'operazione di fusione per

incorporazione di Mediobanca nella Banca Monte dei Paschi di Siena, avendo ad oggetto istituti di credito, è sottoposta alla preventiva approvazione, tra l'altro, della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 9 Regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'art. 57 TUB e delle relative disposizioni di attuazione. Alla data della presente Relazione, tale autorizzazione è stata ricevuta.

In aggiunta all'autorizzazione relativa alla Fusione appena indicata, connesse a tale operazione sono altresì richieste le seguenti autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente:

(i) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche allo statuto di BMPS derivanti dalla Fusione;

(ii) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

(iii) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, s.m.i. (la "**normativa Golden Power**"), fermo restando che l'autorizzazione potrà essere espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite indicazione circa la non applicabilità della normativa Golden Power senza che il relativo provvedimento imponga, in capo alla Società Incorporante, prescrizioni e/o raccomandazioni; il tutto rimanendo stabilito che, in caso di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un provvedimento contenente prescrizioni e/o raccomandazioni, la Società Incorporante potrà comunque conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ricevute e quindi decidere, congiuntamente con la Società Incorporanda, di procedere con l'atto di fusione; e

(iv) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile (italiana o estera), anche di settore, dovessero essere necessarie con riferimento all'accorciamento della catena partecipativa su società

(italiane ed estere) ricomprese nel gruppo facente capo a BMPS o in cui BMPS venga a detenere una partecipazione qualificata diretta,

(tutte congiuntamente, le "**Autorizzazioni**").

Alla data della presente Relazione, sono state ricevute le autorizzazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

I Consigli di Amministrazione di Mediobanca e di BMPS, nel contesto dell'approvazione del Progetto di Fusione, hanno deliberato di presentare presso il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata imprese, un'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà *ex* art. 2501-*sexies*, 4° comma, cod. civ., di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

In data 24 aprile 2026, il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata imprese – a seguito dell'istanza congiunta presentata in data 20 aprile 2026 – ha designato Ernst & Young S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies* cod. civ.. La predetta relazione dell'esperto comune è messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3.2.2 Modificazioni statutarie

Per effetto della Fusione, BMPS aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43 mediante emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di Cambio indicato al precedente paragrafo 3.2.1 e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui al successivo paragrafo 5.

L'importo dell'aumento di capitale massimo di BMPS al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie di Mediobanca detenute da BMPS alla data del Progetto di Fusione, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Lo statuto di BMPS non subirà modificazioni per effetto della Fusione, fatto salvo per quanto riguarda l'art. 6, il quale sarà modificato per riflettere l'aumento di capitale sociale di BMPS a servizio del Rapporto di Cambio.

Di seguito è riportato, ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, il testo dello statuto attualmente vigente di BMPS posto a confronto

con quello dello statuto di BMPS alla data di efficacia della Fusione.

Testo vigente	Testo *post*-Fusione
Art. 6 – Capitale 1. Il capitale della Società è di Euro 17.978.187.186,85 (diciassettemiliardinovecentosettantottomilionicentottantasettemilacentottantasei virgola ottantacinque) ed è interamente versato. 2. Esso è rappresentato da n. 3.038.418.183 (tremiliarditrentottomilioniquattrocentodiciottomilacentottantatre) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.	**Art. 6 – Capitale** 1. Il capitale della Società è di Euro 19.587.675.023,28 (diciannovemiliardicinquecentoottantasettemilioniseicentosettantacinquemilaventitre virgola ventotto) ed è interamente versato. 2. Esso è rappresentato da n. 3.310.430.987 (tremiliarditrecentodiecimilioniquattrocentotrentamilanovecentoottantasette) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 3. (INVARIATO)

3.2.3 Condizioni sospensive della Fusione

Come rappresentato nel Progetto di Fusione, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

(i) il rilascio delle Autorizzazioni;

(ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante il Rapporto di Cambio o le valutazioni poste a base della sua determinazione;

(iii) il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;

(iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;

(v) il mancato verificarsi, con riferimento a BMPS e/o a Mediobanca, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di stipulazione dell'atto di Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante il Rapporto di Cambio o le valutazioni poste alla base della sua determinazione; e

(vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/ 1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (v) e (vi) possono essere rinunciate da BMPS e Mediobanca mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

Alla data della presente Relazione, risultano già avverate le condizioni di cui al precedente punto (ii)).

3.2.4 Natura di operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate

In virtù della struttura dell'operazione, della sua dimensione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. ("**Regolamento OPC**") e del Regolamento "Procedure per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate", approvato in data 27 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in forza dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 5 del Regolamento OPC ("**Procedura OPC Mediobanca**").

Per quanto attiene a BMPS, la Fusione costituisce un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi di quanto previsto dalla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata dall'organo

amministrativo di BMPS a gennaio 2022 in forza dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 5 del Regolamento OPC ("**Procedura OPC BMPS**").

In particolare, per BMPS l'operazione di Fusione si qualifica tale in ragione della circostanza che BMPS controlla direttamente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, Mediobanca, con una partecipazione complessiva pari all'86,3% del capitale sociale di Mediobanca.

In proposito, BMPS ha deciso volontariamente di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC assoggettando l'approvazione del Progetto di Fusione all'*iter* previsto alla disciplina per le operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza".

* * *

I Comitati per le operazioni con parti correlate di BMPS e Mediobanca sono stati coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria della Fusione e, in data 9 marzo 2026, hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, il parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di BMPS e di Mediobanca di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione.

Sul punto, si dà inoltre atto che le attività connesse al Progetto di Fusione e, in particolare, quelle relative alla determinazione del Rapporto di Cambio e degli ulteriori elementi giuridici ed economici della Fusione sono state svolte dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in ossequio a quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC Mediobanca.

In tale contesto, si è reso, altresì, necessario redigere un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e in conformità all'art. 9 della Procedura OPC Mediobanca (il "**Documento Informativo Parti Correlate**"), il quale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e di regolamento.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai pareri dei suddetti Comitati per le operazioni con parti correlate allegati ai documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e pubblicati in data 17 marzo 2026 sui siti *internet*, rispettivamente, di Mediobanca (www.mediobanca.com) e BMPS (www.gruppomps.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

3.2.5 Natura di operazione significativa di fusione ex art. 70 del Regolamento Emittenti

La Fusione configura – sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3B al Regolamento Emittenti – un'operazione di fusione significativa ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Il documento informativo previsto da tale disposizione regolamentare, contenente anche le informazioni finanziarie pro-forma della società risultante dalla Fusione, sarà reso pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

4. IL RAPPORTO DI CAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO. VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBI

4.1 Il Rapporto di Cambio

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità e in particolare:

- quanto a BMPS: J.P. Morgan Securities plc, UBS Europe SE e Jefferies GmbH;
- quanto a Mediobanca: Morgan Stanley & Co. International PLC.

Inoltre, ai fini della predisposizione dei propri pareri, i Comitati per le operazioni con parti correlate di BMPS e Mediobanca hanno ritenuto opportuno avvalersi del supporto, per quanto attiene agli aspetti finanziari dell'operazione, rispettivamente di Alvarez & Marsal Italia S.r.l. e Rothschild & Co. Italia S.p.A..

Gli *advisor* che hanno assistito i Consigli di Amministrazione e i Comitati per le operazioni con parti correlate delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati individuati in virtù dei loro requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni, e idoneità allo svolgimento dell'incarico e a supportare le Società Partecipanti alla Fusione nelle determinazioni relative alla valutazione della congruità del Rapporto di Cambio e della convenienza e correttezza della Fusione, avuto anche riguardo alla complessità della struttura dell'operazione.

Dopo aver esaminato e fatte proprie le valutazioni dei predetti rispettivi *advisor* finanziari dei Consigli di Amministrazione, in data 10 marzo 2026, previo parere favorevole da parte dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate e sulla base della documentazione istruttoria ricevuta, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il Rapporto di Cambio come segue: n. 2,450 azioni ordinarie della Banca Monte dei Paschi di Siena, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Mediobanca.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato tenendo già conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

La congruità del Rapporto di Cambio è stata sottoposta alla valutazione dell'esperto comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. incaricato dal Tribunale di Firenze, Sezione specializzata imprese, a seguito di istanza congiunta presentata da BMPS e Mediobanca in data 20 aprile 2026. La relazione dell'esperto comune è messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento della Fusione sono costituite dai progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (di seguito, la "**Data di Riferimento**"), approvati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca, rispettivamente, in data 10 marzo 2026 e 5 marzo 2026. I suddetti progetti di bilancio sono stati oggetto di giudizio della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. e approvati dalle assemblee ordinarie degli azionisti di BMPS e Mediobanca tenutesi rispettivamente in data 15 aprile 2026 e 14 aprile 2026.

Per la conduzione delle analisi valutative da parte dell'*advisor* finanziario sono state utilizzate le seguenti informazioni pubbliche e i dati forniti da BMPS e Mediobanca (le "**Informazioni**"):

- i termini e condizioni della Fusione inclusi nella bozza di Progetto di Fusione;
- la bozza di relazione *ex* art. 2501-*quinquies* del Codice Civile preparata dal consiglio di amministrazione di Mediobanca sulla Fusione;
- la bozza di relazione *ex* art. 2501-*quinquies* del Codice Civile preparata dal consiglio di amministrazione di BMPS sulla Fusione;
- la bozza di documento informativo preparato da Mediobanca ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- i bilanci pubblicamente disponibili e altre informazioni finanziarie di Mediobanca e BMPS, rispettivamente;
- varie previsioni finanziarie e altri dati forniti da Mediobanca e da BMPS relativi alle rispettive attività, inclusivi delle sinergie attese e ad altri elementi chiave di valore per BMPS e per Mediobanca su base *standalone*;
- informazioni pubbliche riguardanti altre società il cui *business* è stato ritenuto generalmente rilevante per la valutazione delle attività di

Mediobanca e di BMPS;

- informazioni fornite dai rappresentanti di Mediobanca e BMPS, nonché dai consulenti finanziari e legali di quest'ultimo; e
- informazioni riguardanti l'andamento storico dei prezzi e dei volumi di negoziazione delle azioni di Mediobanca e delle azioni di MPS.

4.3 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Tenuto conto delle specificità di BMPS e Mediobanca, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali e delle Informazioni, le metodologie valutative ritenute applicabili dall'*advisor* finanziario di Mediobanca sono le seguenti:

- Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital;
- analisi dei multipli di borsa di società quotate selezionate;
- analisi di regressione.

4.3.1 Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital

Il metodo del Dividend Discount Model nella variante cosiddetta dell'Excess Capital si fonda sull'assunto che il valore economico di una società sia pari alla somma del valore attuale netto, determinato sulla base di:

- flussi di cassa dei potenziali dividendi futuri distribuiti agli azionisti generati nell'orizzonte temporale prescelto senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere un predeterminato livello *target* di patrimonio regolamentare di lungo periodo (*CET1 Ratio Target*). Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal *management*;
- *terminal value* calcolato quale valore attuale di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di cassa distribuibile normalizzato economicamente, sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo periodo.

4.3.2 Analisi dei multipli di borsa di società quotate selezionate

In base alla metodologia dei multipli di mercato, il valore economico di una società può essere stimato sulla base delle indicazioni fornite dal mercato

borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate.

Ai fini di questa metodologia, è stato selezionato un campione di banche italiane ed europee quotate e di gestori patrimoniali europei quotati che, sebbene non direttamente paragonabili a Mediobanca e a BMPS, possono essere considerate affini alle attività da loro esercitate o al loro modello di gestione.

Sulla base delle stime degli analisti di ricerca e di altre informazioni pubbliche, viene esaminato il valore azionario di ciascuna società selezionata come multiplo dell'utile netto previsto di tale società selezionata. Nello specifico, per ciascuna delle società selezionate, sono stati calcolati i multipli di negoziazione impliciti nei prezzi delle azioni delle società selezionate al 5 marzo 2026 e i loro utili rettificati stimati per il 2027 e il 2028. Successivamente sono stati applicati una serie di multipli di negoziazione derivati da questa analisi all'utile netto rettificato per il 2027 e il 2028 delle società selezionate.

4.3.3 Analisi di regressione

Il metodo stima il valore del capitale economico di una società sulla base della correlazione esistente sul mercato tra la redditività prospettica del patrimonio netto tangibile (espressa dal *Return on Tangible Equity* atteso o RoTE) di un campione significativo di società comparabili e il relativo premio, o sconto, espresso dai valori di borsa rispetto al patrimonio netto tangibile ("**TBV**") delle stesse banche (ovvero il multiplo "P/TBV"). La regressione identifica il multiplo P/TBV implicito da applicare al TBV di riferimento sulla base della redditività attesa (RoTE) delle Società Partecipanti alla Fusione.

4.4 Rapporti di Cambio identificati

Ferme restando le considerazioni, ipotesi e limiti descritti, le metodologie di valutazione applicate hanno portato ad identificare i seguenti Rapporti di Cambio tra le Società Partecipanti alla Fusione.

Rapporti di Cambio BMPS / Mediobanca

Metodologie Principali	Rapporto di Cambio	
	Min	Max
Dividend Discount Model	2.159x	2.753x
Analisi dei multipli di borsa	2.196x	3.193x
Analisi di regressione	2.240x	3.072x

4.5 Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche e specifiche. In particolare, si segnala che i principali limiti e criticità della valutazione sono relative:

- alla necessità di assumere a riferimento dati di natura previsionale contenuti nei piani industriali di Mediobanca e di BMPS e conseguentemente di tener conto dei profili di incertezza che tali dati per loro natura comportano;
- al fatto che una percentuale significativa dei risultati derivanti dall'applicazione della metodologia DDM è rappresentata dal *terminal value*, che è altamente sensibile alle assunzioni adottate per le variabili fondamentali quali il tasso di crescita perpetua e la redditività normalizzata, che sono per loro natura soggettive ed aleatorie;
- alla circostanza che il numero di banche e gestori patrimoniali comparabili è limitato e il loro modello di *business*, il portafoglio prodotti, le dimensioni e l'esposizione geografica differiscono da quelli di Mediobanca e BMPS;
- al fatto che le stime sugli impatti economico-patrimoniali in relazione alle sinergie attese e ad altri elementi chiave di valore per BMPS e per Mediobanca presentano elementi di incertezza e dipendono dalla modalità, dalle tempistiche nonché dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle stesse;
- al contesto geopolitico e alla conflittualità nel commercio internazionale che generano addizionali incertezze economiche che possono incidere significativamente sulla volatilità dei prezzi di mercato delle azioni e di altri parametri finanziari.

4.6 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto delle risultanze ottenute dall'applicazione delle diverse metodologie valutative adottate, nonché delle conclusioni raggiunte dall'*advisor* finanziario nell'ambito della propria *fairness opinion* che si allega alla presente *sub* "B", in data 10 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato il seguente Rapporto di Cambio: n. 2,450 azioni ordinarie BMPS, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Mediobanca.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI BMPS E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Il concambio delle azioni, per effetto della Fusione, verrà attuato mediante le seguenti operazioni: *(i)* l'annullamento senza concambio delle azioni proprie detenute da Mediobanca alla data di efficacia della Fusione; *(ii)* annullamento senza concambio delle azioni di Mediobanca di proprietà di BMPS alla data di efficacia della Fusione; *(iii)* annullamento delle restanti azioni ordinarie Mediobanca e assegnazione in concambio di azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in conformità al Rapporto di Cambio.

A servizio del concambio, BMPS procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43, mediante emissione di massime n. 272.012.804 nuove azioni ordinarie BMPS.

L'ammontare delle azioni di BMPS da emettere a servizio del Rapporto di Cambio è determinato assumendo a riferimento l'intero capitale sociale di Mediobanca rappresentato dalle azioni da essa attualmente emesse (al netto della porzione detenuta da BMPS). A tal fine sono pertanto considerate anche le azioni proprie di Mediobanca attualmente detenute dalla stessa, atteso che esse potrebbero, prima dell'efficacia della Fusione, essere attribuite ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2025-2026, ove ne ricorrano i presupposti, e/o essere cedute sul mercato.

Con riferimento al Piano di Performance Shares 2025-2026, nonché a eventuali ulteriori piani di incentivazione basati su strumenti azionari (qualora le relative azioni non siano già attribuite e nella disponibilità dei rispettivi beneficiari prima dell'efficacia della Fusione), l'organo amministrativo di BMPS assumerà, nelle dovute sedi, le opportune deliberazioni al fine di garantire il mantenimento e la preservazione di un trattamento equivalente per i relativi beneficiari, il tutto nel rispetto della normativa applicabile.

Le azioni BMPS di nuova emissione assegnate in concambio saranno quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BMPS già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di Mediobanca un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno

essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni ordinarie BMPS di nuova emissione a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di Mediobanca.

Le azioni ordinarie BMPS assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di BMPS in circolazione alla data dell'assegnazione.

6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinunzia) delle condizioni sospensive di cui al precedente paragrafo 3.2.3, la Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, BMPS subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Mediobanca e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 1, cod. civ..

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Imposte dirette

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario

dell'operazione di Fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "**TUIR**"). Secondo tale disposizione l'operazione di fusione è fiscalmente neutra e non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla medesima, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere in esito alla Fusione, non concorrono a formare reddito imponibile, essendo la specifica operazione non rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi e dell'IRAP. Correlativamente i maggiori valori che, in ragione della Fusione, dovessero essere imputati agli elementi patrimoniali provenienti dalla società incorporata non saranno imponibili nei confronti della società incorporante; per l'effetto, tuttavia, i beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporata. Tuttavia, il combinato disposto del comma 10-*bis* dell'art. 172 e del comma 2-*ter* dell'art. 176 del TUIR consente, a fronte *(i)* dell'esercizio di specifica opzione e (ii) del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) e del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (a cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni), il riconoscimento fiscale dei maggiori valori che la società incorporante, all'esito della Fusione, dovesse attribuire nel proprio bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuto esercizio dell'opzione, il costo fiscale dei beni oggetto di rivalutazione è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 172 del TUIR, le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Tale disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di

distribuzione (cosiddette riserve assoggettare a regime di sospensione moderato), le quali devono essere ricostituite nel patrimonio della società incorporante solo se vi sia avanzo di fusione o un aumento di capitale sociale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, le riserve concorrono a formare il reddito della società incorporante solo in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza.

Ai sensi del comma 7 e seguenti del citato art. 172 del TUIR le perdite fiscali delle società che partecipano alla Fusione (al pari dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96 del TUIR ed alla cosiddetta eccedenza ACE), compresa la società incorporante, possono essere riportate in diminuzione del reddito della società incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (o le altre grandezze fiscali summenzionate); tale valore, determinato alla data di efficacia della Fusione, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ.. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite (e delle altre citate grandezze fiscali) è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

In ogni caso la possibilità di riporto in diminuzione delle perdite fiscali (e delle altre grandezze) da parte della società incorporante è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società di riferimento (vale a dire quella che riporta le perdite) relativo:

(i) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la Fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico

corrispondenti;

(ii) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la Fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. e la data antecedente a quella di efficacia della Fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Per i soci, il concambio delle partecipazioni detenute nella società incorporata non costituisce atto realizzativo dei titoli, rappresentando, piuttosto, una mera sostituzione degli stessi (che verranno annullati per effetto della fusione) con i titoli della società incorporata. In altri termini, indipendentemente dall'emersione di un eventuale plusvalore commisurato alla differenza tra il valore di costo delle azioni sostituite ed il valore corrente di quelle ricevute, il concambio non assume rilevanza reddituale in capo ai soci.

Imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo tale norma, infatti, non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Per quanto concerne l'imposta di registro, l'atto di Fusione, ai sensi dell'art. 4, lettera b), della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00.

8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

8.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di BMPS

La seguente tabella indica gli azionisti di BMPS che - alla data della Relazione, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del TUF, delle risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di BMPS –

detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto superiori al 3% del capitale sociale.

DICHIARANTE	QUOTA % SUI DIRITTI DI VOTO
Delfin S.à r.l.	17,53%
Gruppo Francesco Gaetano Caltagirone (*)	10,26%
Ministero dell'Economia e delle Finanze	4,86%
BlackRock, Inc. (**)	4,66%
BPM (***)	3,74%

(*) Fonte: sito CONSOB. Partecipazioni e diritti di voto detenuti tramite società del Gruppo Caltagirone; alla data di pagamento del dividendo del 20 maggio 2026, il Gruppo Caltagirone risultava detenere il 13,49% del capitale sociale.

(**) Partecipazioni e diritti di voto detenuti tramite società facenti parte del Gruppo BlackRock così come segnalato all'Offerente tramite Modello 120/B del 30 aprile 2026. Tale partecipazione è rappresentata da diritti di voto relativi ad azioni ordinarie di MPS (4,665% del capitale sociale) e da partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti (pari a 0,302% del capitale sociale).

(***) Alla data di pagamento del dividendo del 20 maggio 2026 la partecipazione e i diritti di voto risultavano detenuti anche tramite Anima Holding S.p.A.

Alla data della presente Relazione non vi è alcuna persona fisica o giuridica che eserciti il controllo su BMPS ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359 cod. civ., 93 del TUF e 23 del TUB.

8.2 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediobanca

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporanda che - alla data della Relazione, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del TUF, delle risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di Mediobanca – detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto superiori al 3% del capitale sociale.

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SUI DIRITTI DI VOTO
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	86,348
	Totale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	**86,348**

Pertanto, alla data della presente Relazione, Mediobanca è controllata direttamente da BMPS ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del TUB e degli artt. 2497 e ss. cod. civ..

Alla data della Relazione, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti aventi ad oggetto le azioni di Mediobanca.

8.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di BMPS a esito della Fusione

Assumendo che l'attuale assetto proprietario della Società Incorporante e della Società Incorporanda rimanga invariato tra la data della presente Relazione e la data di efficacia della Fusione, tenuto conto del Rapporto di Cambio, a esito della Fusione l'assetto azionario di BMPS sarà il seguente:

AZIONISTA	QUOTA % SUI DIRITTI DI VOTO
Delfin S.à r.l.	16,09
Caltagirone Francesco Gaetano	9,42
Ministero dell'Economia e delle Finanze	4,46
Blackrock Inc.	4,28
BPM (2)	3,42

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Alla data della presente Relazione, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociali aventi ad oggetto le azioni di BMPS.

10. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

(2) Alla data di pagamento del dividendo del 20 maggio 2026 la partecipazione e i diritti di voto risultavano detenuti anche tramite Anima Holding S.p.A

Agli azionisti di Mediobanca non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del codice civile, in quanto ad esito della Fusione riceveranno in concambio azioni ordinarie di BMPS di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie di Mediobanca in circolazione alla data del loro annullamento.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

*****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni ("**Mediobanca**"), riunitasi in sede straordinaria:*

(i) *visto il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni ("**Mediobanca**") in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**", congiuntamente a Mediobanca, le "**Società Partecipanti alla Fusione**"), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione in data 10 marzo 2026, iscritto nei competenti Registri delle imprese ai sensi dell'articolo 2501-ter, commi 3 e 4, del Codice Civile, nonché depositato presso la sede di Mediobanca e pubblicato sul relativo sito internet ai sensi dell'art. 2501-septies, comma 1, del Codice Civile nei termini di legge (il "**Progetto di Fusione**");*

(ii) *esaminata la, e preso atto della, Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione al Progetto di Fusione, sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile e dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; e*

(iii) *preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater del Codice Civile, rappresentate dai progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di BMPS e di Mediobanca che sono stati approvati dai Consigli di Amministrazione, rispettivamente, in data 10 marzo 2026 e 5 marzo 2026, ai sensi per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ. nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies,*

comma 3, cod. civ. ;

(iv) *preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta dall'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Firenze;*

(v) *preso atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l'iscrizione del Progetto di Fusione nei competenti registri delle imprese ed è stata altresì pubblicata la documentazione di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile;*

(vi) *preso atto di quanto contenuto nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 5 della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" e successive modifiche e integrazioni,*

(vii) *preso atto di quant'altro contenuto nel Documento Informativo sull'operazione di fusione redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti;*

(viii) *visto il rilascio, tra l'altro, dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione e;*

(ix) *preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Mediobanca integralmente sottoscritto e versato è pari a Euro 444.680.575 (quattrocentoquarantaquattromilioni seicentoottantamila cinquecentosettantacinque/00) diviso in n. 813.279.689 (ottocentotredicimilioni duecentosettantanovemila seicentoottantanove) azioni ordinarie cadauna;*

DELIBERA

1. *di approvare il Progetto di Fusione, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 10 marzo 2026, nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 2,450 azioni ordinarie di BMPS, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria Mediobanca (diversa dalle azioni proprie detenute da Mediobanca e dalle azioni di Mediobanca di proprietà di BMPS alla data di efficacia della Fusione) con precisazione che, per servire il concambio, Banca Monte dei Paschi di Siena procederà ad aumentare il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 1.609.487.836,43 mediante emissione di massime n. 272.012.804 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, il tutto senza conguagli in denaro, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS nei termini e alle condizioni ivi previsti (comprese le prospettata modifiche dello statuto di Banca Monte dei Paschi di Siena post Fusione);*

2. *di dare atto (i) che gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo, e (ii) che ai fini contabili le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione e che dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali;*

3. *di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, BMPS subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Mediobanca e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile;*

4. *di dare infine atto che il perfezionamento e l'efficacia della fusione sono subordinati all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di BMPS e Mediobanca del verificarsi dei presupposti di legge e dell'avveramento (o rinuncia, ove previsto) di ciascuna delle condizioni sospensive previste nel Progetto di Fusione;*

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della società;*

6. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare esecuzione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:*

   (i) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con facoltà – in particolare - di apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione;

(ii) *stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di procuratori speciali, osservate le norme di legge e regolamentari, l'atto pubblico di Fusione, nonché ogni eventuale atto attuativo, ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al Progetto di Fusione, il tutto per il buon esito dell'operazione;*

(iii) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione.".*

*****

Allegati:

Allegato "A": Progetto di Fusione, cui è allegato il nuovo testo dello statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione;

Allegato "B": Fairness Opinion di Morgan Stanley & Co. International PLC

*****

Milano, 29 settembre 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato A

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

"MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI"

IN

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*ter* del codice civile)

10 marzo 2026

INDICE

1. PREMESSE 3
2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 6
3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE 7
4. RAPPORTI DI CAMBIO, CONGUAGLI IN DENARO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI 7
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 8
6. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 9
7. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE 9
8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 10
9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 10
10. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE 10
11. DIRITTO DI RECESSO 11

I Consigli di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**" o la "**Società Incorporante**") e di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (di seguito "**Mediobanca**" o la "**Società Incorporanda**" e, unitamente alla Società Incorporante, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") hanno predisposto e approvato, ciascuno per la parte di propria competenza, il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* del codice civile relativo alla fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS.

1. PREMESSE

In data 24 gennaio 2025, BMPS ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), nonché del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Mediobanca.

L'Offerta è stata promossa per un corrispettivo pari a n. 2,300 azioni di BMPS di nuova emissione per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta, in esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di BMPS al servizio dell'Offerta, in via scindibile e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria di BMPS del 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

In data 20 maggio 2025, BMPS ha comunicato al mercato di aver proceduto all'aggiustamento tecnico del suddetto corrispettivo per effetto dello stacco delle cedole e dei successivi pagamenti, rispettivamente, *(i)* del dividendo approvato dall'assemblea ordinaria di BMPS in data 17 aprile 2025 (pari a Euro 0,86 per ciascuna azione di BMPS in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo) e *(ii)* dell'acconto sul dividendo a valere sui risultati al 31 dicembre 2024, che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, in data 8 maggio 2025, ha deliberato di distribuire (pari a Euro 0,56 per ogni azione di Mediobanca in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo). Il corrispettivo è pertanto divenuto pari a n. 2,533 azioni di BMPS di nuova emissione per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta.

In data 2 settembre 2025, BMPS ha annunciato al mercato l'incremento del corrispettivo dell'Offerta mediante una componente in denaro pari a Euro 0,90 per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all'Offerta.

In data 8 settembre 2025, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, ad esito del quale, in data 15 settembre 2025, BMPS è venuta a detenere complessivamente n. 506.665.070 azioni di Mediobanca, rappresentative di circa il 62,3% del relativo capitale sociale.

In data 15 settembre 2025, BMPS ha annunciato al mercato che, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poc'anzi menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, avrebbe avuto luogo la riapertura dei termini dell'Offerta, conclusasi in data 22 settembre 2025, ad esito della quale, in data 29 settembre 2025, BMPS

è venuta a detenere complessivamente n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa il 86,3% del capitale sociale di Mediobanca.

In considerazione di quanto precede, Mediobanca è controllata da BMPS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del codice civile, dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/93 s.m.i. (il "**TUB**"), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi dell'articolo 61 del TUB.

In coerenza con quanto rappresentato da MPS nel relativo documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 23623 del 2 luglio 2025 (il "**Documento di Offerta**") in relazione ai programmi futuri e agli obiettivi strategici e industriali dell'integrazione di Mediobanca nel gruppo BMPS, in data 26 febbraio 2026 BMPS ha approvato un nuovo Piano Industriale 2026-2030 che prevede un articolato progetto di integrazione (societaria, organizzativa e operativa) tra le due Banche e di riorganizzazione del gruppo risultante dall'acquisizione di Mediobanca (il "**Piano**").

Nel mese di febbraio BMPS e Mediobanca hanno formalmente avviato le attività funzionali alla realizzazione di un ampio progetto di riorganizzazione volto all'integrazione di BMPS e Mediobanca, che prevede in particolare:

(i) la fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS (la "**Fusione**") e, a esito della stessa,

(ii) l'assegnazione delle attività *core* dell'attuale Mediobanca (*corporate & investment banking* e *private banking* al servizio della clientela di fascia alta) in favore di Mediobanca Premier S.p.A., che assumerà la denominazione "Mediobanca S.p.A.". In tale contesto, la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. verrà trasferita nella nuova "Mediobanca S.p.A." (già Mediobanca Premier); e, quale suo ulteriore passaggio qualificante,

(iii) l'integrazione industriale delle reti di consulenti finanziari e delle attività *retail* e *affluent wealth management* di Mediobanca Premier e Banca Widiba (che assumerà una nuova denominazione sociale che comunque richiamerà il *brand* Mediobanca) (le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) (le "**Operazioni di Riorganizzazione**").

Le suddette Operazioni di Riorganizzazione verranno definite in ogni loro aspetto e sottoposte all'approvazione dei competenti organi sociali delle società interessate in successione temporale rispetto all'approvazione del presente Progetto di Fusione, nell'osservanza della normativa applicabile, con l'intendimento di realizzarle, ove tecnicamente possibile, in immediata consecuzione temporale con l'attuazione della Fusione.

Nel quadro sopra delineato, la Fusione oggetto del presente Progetto si pone in coerenza con gli indirizzi approvati da BMPS nel Piano e costituisce pertanto il presupposto essenziale, nonché il primo e fondamentale passaggio di un articolato progetto di riorganizzazione finalizzato a ridefinire l'assetto complessivo del Gruppo e a creare il perimetro societario all'interno del quale troveranno attuazione, in successione rispetto all'approvazione della Fusione, le Operazioni di Riorganizzazione appena descritte.

La Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione consentiranno di dare piena attuazione agli obiettivi industriali e finanziari comunicati al mercato nel Documento di Offerta e nel Piano approvato da BMPS, assicurando maggiore coerenza tra assetto societario, modello operativo e strategie di crescita. In questa prospettiva, la Fusione e più in generale il complessivo

progetto di integrazione delineato da BMPS consentiranno il pieno conseguimento delle sinergie di costo, di ricavo e di *funding* annunciate da BMPS nel contesto dell'Offerta e del nuovo Piano, oltre che una razionalizzazione e semplificazione della struttura partecipativa del gruppo facente capo a BMPS mediante l'eliminazione di costi duplicativi di gruppo e la riorganizzazione delle linee divisionali con rafforzamento patrimoniale e massimizzazione dei ricavi, con l'obiettivo di dare vita al terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita.

La Fusione costituisce pertanto un passaggio essenziale per:

- semplificare la struttura del gruppo facente capo a BMPS, eliminando duplicazioni societarie e accentrando funzioni di governo, controllo e indirizzo strategico;
- ottimizzare l'allocazione delle risorse patrimoniali e finanziarie;
- conseguire le sinergie di costo e di ricavo derivanti dall'integrazione delle reti distributive, delle piattaforme operative e dei sistemi informativi;
- rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo facente capo a BMPS nei mercati di riferimento;
- migliorare l'efficienza gestionale e la capacità di investimento a supporto dei programmi futuri annunciati al mercato.

In tale contesto, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni Mediobanca con azioni BMPS, si ritiene che, sul presupposto dell'attuazione delle Operazioni di Riorganizzazione del gruppo da parte di BMPS, oltre al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, gli azionisti Mediobanca potranno altresì beneficiare:

- di un titolo (le azioni BMPS) più liquido, con conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni, e che potrà, inoltre, trarre vantaggio della politica di remunerazione annunciata da BMPS (con un *payout* atteso del 100%) nonché del possibile utilizzo del capitale in eccesso, qualora venisse destinato a ulteriori distribuzioni agli azionisti o impiegato per sostenere la crescita del gruppo;
- della possibilità di partecipare direttamente al più ampio progetto di valorizzazione del gruppo BMPS prospettato dal nuovo piano che prevede la creazione di un *player* rafforzato, altamente diversificato, resiliente, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita, con potenziale di competere con successo con le principali realtà bancarie italiane ed europee.

Inoltre, grazie alla Fusione, gli azionisti di Mediobanca potranno beneficiare della realizzazione delle sinergie derivanti dall'integrazione e dall'accelerazione nell'utilizzo di *Deferred Tax Assets*, partecipando così alla significativa creazione di valore e profilo di crescita dell'utile e del dividendo per azione derivante dall'integrazione.

In virtù della struttura dell'operazione, della sua dimensione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 s.m.i. (il "**Regolamento OPC**"). In proposito, BMPS ha deciso su base volontaria di non avvalersi della causa di esenzione prevista per le operazioni con

società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC; pertanto, in data 9 marzo 2026, i Comitati per le operazioni con parti correlate di BMPS e Mediobanca hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, il parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di BMPS e di Mediobanca di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione.

In data 10 marzo 2026, i Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca, a valle del rilascio dei pareri favorevoli dei predetti Comitati, hanno approvato il presente Progetto di Fusione, conferendo i necessari poteri per convocare le rispettive Assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.

La Fusione richiede l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche di settore, e così, segnatamente:

(i) autorizzazioni della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione;

(ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione;

(iii) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

(iv) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, s.m.i. (la "**normativa Golden Power**"), fermo restando che l'autorizzazione potrà essere espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite indicazione circa la non applicabilità della normativa Golden Power senza che il relativo provvedimento imponga, in capo alla Società Incorporante, prescrizioni e/o raccomandazioni; il tutto rimanendo stabilito che, in caso di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un provvedimento contenente prescrizioni e/o raccomandazioni, la Società Incorporante potrà comunque conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ricevute e quindi decidere, congiuntamente con la Società Incorporanda, di procedere con l'atto di fusione; e

(v) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile (italiana o estera), anche di settore, dovessero essere necessarie con riferimento all'accorciamento della catena partecipativa su società (italiane ed estere) ricomprese nel gruppo facente capo a BMPS o in cui BMPS venga a detenere una partecipazione qualificata diretta;

(complessivamente, le "**Autorizzazioni**").

2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni, n. 3, capitale sociale alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione di Euro 17.978.187.186,85, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00884060526, appartenente al "GRUPPO IVA MPS" partita IVA n. 01483500524, iscritta all'Albo delle Banche detenuto dalla Banca d'Italia al numero 5274, codice meccanografico numero 1030.6 e Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari con il Codice meccanografico capogruppo numero 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società Incorporanda

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, società le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1, capitale sociale alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione di Euro 444.680.575,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 813.279.689 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00714490158, iscritta all'Albo delle Banche detenuto dalla Banca d'Italia al numero 4753, codice meccanografico numero 10631, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS e appartenente all'omonimo gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al numero 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Per effetto della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43 mediante emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, in applicazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui al successivo Paragrafo 5 del presente Progetto di Fusione.

L'importo dell'aumento di capitale massimo di BMPS al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie di Mediobanca detenute da BMPS alla data del presente Progetto di Fusione, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Pertanto, per effetto della Fusione, lo statuto di BMPS sarà modificato limitatamente all'art. 6 per riflettere l'aumento di capitale sociale di BMPS a servizio del Rapporto di Cambio (come *infra* definito).

Il testo completo dello statuto della Società Incorporante comprensivo delle modifiche statutarie che entreranno in vigore alla data di efficacia della Fusione viene riportato nel testo allegato al Progetto di Fusione *sub* "A".

4. RAPPORTI DI CAMBIO, CONGUAGLI IN DENARO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

Il rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca in n. 2,450 azioni ordinarie BMPS prive del valore nominale, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Mediobanca priva del valore nominale (il "**Rapporto di Cambio**").

La determinazione del Rapporto di Cambio tiene conto della distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio al 31 dicembre 2025 resi noti al pubblico dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente, in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, del codice civile, i progetti di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 marzo 2026 e 5 marzo 2026.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I criteri di determinazione e le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio saranno illustrati nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Nell'ambito della Fusione, e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca e i rispettivi comitati per le operazioni con parti correlate si sono avvalsi di advisor finanziari di comprovata professionalità ed esperienza in operazioni similari.

Si rinvia, pertanto, ai predetti documenti per maggiori informazioni in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento senza concambio delle azioni proprie detenute da Mediobanca alla data di perfezionamento della Fusione; (ii) annullamento senza concambio delle azioni di Mediobanca di proprietà di BMPS alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43.

L'ammontare delle azioni di BMPS da emettere a servizio del Rapporto di Cambio è determinato assumendo a riferimento l'intero capitale sociale di Mediobanca rappresentato dalle azioni da essa attualmente emesse (al netto della porzione detenuta da BMPS). A tal fine sono pertanto considerate anche le azioni proprie di Mediobanca attualmente detenute

dalla stessa, atteso che esse potrebbero, prima dell'efficacia della Fusione, essere attribuite ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2025-2026, ove ne ricorrano i presupposti, e/o essere cedute sul mercato.

Con riferimento al Piano di Performance Shares 2025-2026, nonché a eventuali ulteriori piani di incentivazione basati su strumenti azionari (qualora le relative azioni non siano già attribuite e nella disponibilità dei rispettivi beneficiari prima dell'efficacia della Fusione), l'organo amministrativo di BMPS assumerà, nelle dovute sedi, le opportune deliberazioni al fine di garantire il mantenimento e la preservazione di un trattamento equivalente per i relativi beneficiari, il tutto nel rispetto della normativa applicabile.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie di BMPS già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione. Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di Mediobanca.

Le azioni ordinarie di BMPS destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

6. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie di BMPS assegnate in concambio avranno godimento regolare. Pertanto, le azioni ordinarie di BMPS di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie di BMPS già in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

7. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinunzia) delle condizioni secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10, la Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo (la "**Data di Efficacia**").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 1, del Codice Civile.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel

bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti fiscali.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinunzia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

(i) il rilascio delle Autorizzazioni;

(ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante il Rapporto di Cambio o le valutazioni poste a base della sua determinazione;

(iii) il rilascio da parte dell'esperto comune che sarà nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;

(iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;

(v) il mancato verificarsi, con riferimento a BMPS e/o a Mediobanca, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di stipulazione dell'atto di Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante il Rapporto di Cambio o le valutazioni poste alla base della sua determinazione; e

(vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (v) e (vi) possono essere rinunciate da BMPS e Mediobanca mediante previo consenso scritto di entrambe le società.

11. DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di Mediobanca non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del codice civile, in quanto – come già indicato nel precedente Paragrafo 5 – ad esito della Fusione riceveranno in concambio azioni ordinarie di BMPS di nuova emissione che saranno quotate sull'Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie di Mediobanca in circolazione al momento del loro annullamento.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. del codice civile e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

** * **

Il Progetto di Fusione sarà depositato presso la sede sociale delle Società Partecipanti alla Fusione e verrà successivamente depositato – ai fini della relativa iscrizione ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 3, primo periodo, del codice civile – presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione, previo rilascio da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia delle Autorizzazioni alla Fusione.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del codice civile sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante allegato *sub* "A", quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle autorità pubbliche, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ovvero apportate dalle Assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 del codice civile.

** * **

"Allegato A": statuto della Società Incorporante *post* Fusione

** * **

Siena – Milano, 29 giugno 2026

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione,

Avvocato Riccardo Quagliana (Group General Counsel)

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni

Per il Consiglio di Amministrazione,

Dott. Alessandro Melzi D'Eril (Amministratore Delegato)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "**Banca**", la "**Società**" o "**BMPS**"), società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001(art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art.6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1° febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017 (artt. 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33);

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

- delibera dell'Assemblea del 11 aprile 2019 (art.17, 22, 32 (ex art.31) e introduzione del nuovo Titolo IX e del nuovo art. 24 conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e adeguamenti dei richiami agli articoli modificati);
- delibera dell'Assemblea del 4 ottobre 2020 (art.6);
- delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2022 (art. 23);
- delibera dell'Assemblea del 15 settembre 2022 (artt. 1, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, e 32);
- delibera dell'Assemblea del 17 aprile 2025 (artt. 6, 14 e 15);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 febbraio 2026 (art. 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25 e 31);
- delibera dell'Assemblea del [•] 2026 (art.6).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Indice

TITOLO I
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

TITOLO II
Capitale sociale – azioni

TITOLO III
Organi della Società

TITOLO IV
L'Assemblea

TITOLO V
Il Consiglio di Amministrazione

TITOLO VI
Gli Amministratori Delegati

TITOLO VII
Il Presidente

TITOLO VIII
Il Direttore Generale

TITOLO IX
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

TITOLO X
Il Collegio Sindacale

TITOLO XI
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

TITOLO XII
Le Strutture periferiche

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

TITOLO XIII
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

TITOLO XIV
Bilancio e utili

TITOLO XV
Facoltà di firma

TITOLO XVI
Liquidazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

TITOLO I
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La Società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.

2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.

3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.

2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari,

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.

2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II
Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro [19.587.675.023,28 (diciannovemiliardi cinquecentoottantasettemilioniseicentosettantacinquemilaventitre virgola ventotto)] ed è interamente versato.

2. Esso è rappresentato da [n. 3.310.430.987 (tremiliarditrecentodiecimilioniquattrocentotrentamilanovecentoottantasette)] azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.
Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.

3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III
Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

2. Sono organi della Società:

   a. l'Assemblea;

   b. il Consiglio di Amministrazione;

   c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);

   d. il Presidente;

   e. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV
L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.

3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
   Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
   L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
   Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

   a) approva il bilancio;

   b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie tra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;

d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;

e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 26 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione ed ha altresì facoltà di deliberare, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con le maggioranze qualificate previste dall'art. 14, comma 5, punto ii), un rapporto, tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non eccedente il limite massimo stabilito dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;

i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;

b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa un rappresentante al quale i soggetti cui spetta il diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente e precisate nell'avviso di convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può prevedere, di volta in volta, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto debba avvenire esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Banca di cui al precedente comma, con le modalità e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.

5 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione:

   i) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25;
   ii) per le delibere concernenti la proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa *pro-tempore* vigente, che devono essere approvate:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con meno della metà del capitale sociale;
- o con la diversa maggioranza qualificata prevista dalla normativa *pro-tempore* vigente.

6 L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.

7 Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.

8. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

9. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

TITOLO V
Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dei successivi commi. I candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato, e comunque nel numero previsto dalla normativa vigente nel caso di lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente - dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo (ovvero alla maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

3. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni e l'eventuale lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente almeno quaranta giorni, prima di quello fissato per l'Assemblea. Le liste presentate sono rese pubbliche secondo la disciplina *pro-tempore* vigente.

4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 (uno) per cento del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
   Avrà, altresì, diritto di presentare una propria lista il Consiglio di Amministrazione uscente, deliberando con le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto delle modalità e secondo gli obblighi da essa previsti.

6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare *pro-tempore* vigente e dallo Statuto; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del

credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione.

7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione - impregiudicati gli ulteriori obblighi e limiti previsti dalla normativa vigente nel caso di partecipazione al voto di una lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, inclusa la votazione individuale su ogni singolo candidato cui procede l'Assemblea nel suo complesso, inclusi i soci che non hanno votato la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, avendo espresso il loro voto per una lista diversa da quest'ultima o essendosi astenuti o non avendo comunque partecipato al voto - si procederà come di seguito precisato.

7.1 I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi candidati fino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere, fermo restando che dalla lista giunta prima per numero di voti dovranno in ogni caso essere tratti un numero di consiglieri non inferiore alla metà più uno, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista, del numero totale di quelli da eleggere con conseguente obbligo di scorrimento della graduatoria ove detto limite non risulti rispettato. In ogni caso, dalla lista o dalle liste di minoranza dovranno essere tratti almeno 2 (due) consiglieri.

7.2 Se la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi risulta quella presentata dal Consiglio di amministrazione uscente, da essa saranno tratti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente tanti amministratori quanti sono necessari affinché dalle altre liste che abbiano ottenuto minori suffragi siano tratti un numero di amministratori sul totale dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere in base ai criteri indicati di seguito, fermo restando il limite massimo della metà meno 1 (uno) dei consiglieri da eleggere:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 (venti) per cento del totale dei componenti dello stesso organo;
(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 (venti) per cento

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 (tre) per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 (tre) per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

7.3 Nell'applicazione del metodo dei quozienti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7.4 Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.
Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

7.5 Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

7.6 Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

8. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, devono possedere i requisiti, rispettare i criteri di idoneità e i limiti al cumulo degli incarichi nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti.

10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

    In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

indipendenti e di equilibrio tra generi, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del soggetto cooptato

(a) scegliendo liberamente il candidato più adatto, in relazione alle conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione qualora si tratti della sostituzione di un amministratore eletto nella lista da cui è stata tratta la maggioranza dei consiglieri;
(b) scegliendo il primo candidato tra quelli non eletti o, in caso di impossibilità per qualsivoglia ragione, procedendo a scorrimento tra i medesimi non eletti, qualora si tratti della sostituzione di amministratori eletti in una lista che abbia espresso una minoranza dei consiglieri;
(c) laddove non vi siano candidati disponibili nella lista di minoranza che ha espresso l'amministratore cessato, scegliendolo nelle eventuali altre liste di minoranza a suo tempo presentate sempre seguendo il medesimo criterio a scorrimento;
(d) laddove anche il criterio di cui alla lettera (c) che precede non possa essere applicato, il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere il soggetto cooptato - avente le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione - al di fuori delle liste a suo tempo presentate, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.

7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

   a) possano essere identificati;

   b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

   c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

   La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

   a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, integrati con i profili di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*, provvedendo al loro riesame periodico;

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;

c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo; approvare e modificare i principali regolamenti interni;

d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;

e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza *pro-tempore* vigente in materia;

f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;

g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;

h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;

i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

j) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, eleggere, fra i propri componenti - nella prima riunione successiva a tale Assemblea - il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;

k) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;

l) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

m) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

n) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

o) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e di antiriciclaggio, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, nonché la nomina e la revoca degli altri Responsabili delle Principali Funzioni Aziendali, come definiti dalla normativa *pro-tempore* vigente, per cui sia richiesta la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;

p) deliberare la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sulla base dei criteri previsti in base alla Legge;

q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;

r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;

s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;

t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;

x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 9, del presente Statuto;

y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Spettano inoltre necessariamente al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva tutte le altre competenze ad esso attribuite come non delegabili dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato.
Qualora la lista del Consiglio di Amministrazione abbia riportato il maggior numero di voti in assemblea, il Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità deve essere scelto fra gli amministratori indipendenti eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.
I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti.
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:

a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:

   (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;

   (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;

b) un Comitato Rischi e Sostenibilità, la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

(i) nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;

(ii) nelle valutazioni e decisioni in materia di Sostenibilità, nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, nella valutazione dell'idoneità dell'informazione periodica - finanziaria e non finanziaria - a rappresentare correttamente il modello di *business*, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le *performance* conseguite;

(iii) per l'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;

c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:

(i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;

(ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;

(iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;

d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Ai Comitati sopra indicati spettano inoltre tutti i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella prima riunione successiva alla stessa, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i propri componenti, il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.

5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

Articolo 19

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI
Gli Amministratori Delegati

Articolo 20

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.

TITOLO VII
Il Presidente

Articolo 21

1. Il Presidente:

   a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;

   b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

   c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;

   d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;

   e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;

   f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;

   g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente con funzioni vicarie. Il Consiglio di Amministrazione indica il Vice Presidente con funzioni vicarie, nella prima riunione successiva alla nomina dei due Vice Presidenti da parte dell'Assemblea ovvero nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione che ha nominato i due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente con funzioni vicarie, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.

3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello eletto dal Consiglio di Amministrazione quale Vice Presidente con funzioni vicarie secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente con funzioni vicarie eletto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII
Direttore Generale

Articolo 22

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:

   a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovraintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;

   b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente (i) al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, nonché (ii) al Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

   c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;

   d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli

indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);

e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;

f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto.

2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO IX
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 24

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché di ogni altra legislazione che dovesse regolare la medesima materia.

2. Il Datore di Lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro è il soggetto dotato di

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

specifiche e comprovate competenze tecniche che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, per le funzioni che svolge nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa.

3. Al Datore di Lavoro sono attribuiti i più ampi e autonomi poteri decisionali, organizzativi e di spesa, anche rispetto ai lavoratori e alla loro attività, per la migliore attuazione degli adempimenti, previsti dalla normativa legale e regolamentare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

4. Il Datore di Lavoro informa il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia e gestisce nell'ambito di propria competenza in piena autonomia deliberativa, senza limiti di spesa, ogni necessario programma ed intervento in materia organizzativa, immobiliare e di risorse umane.

5. Il Datore di Lavoro, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto, e ad ogni altra attribuzione di sua competenza, in qualità di responsabile - nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dell'organizzazione della Società, con piena autonomia decisionale, di spesa ed operativa:

   a) definisce, implementa e controlla le necessarie strategie per rendere il modello organizzativo aziendale funzionale all'adempimento degli obblighi di tutela della sicurezza della salute sui luoghi di lavoro, individuando e attuando le misure generali di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in termini di prevenzione;

   b) definisce, implementa e vigila i processi e le attività della Società per dotare l'intera realtà aziendale di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della Società e di tutti i lavoratori delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

   c) gestisce i rapporti di lavoro con esclusivo riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

   d) può delegare le proprie funzioni con i contenuti e nei limiti previsti dalla Legge.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

TITOLO X
Il Collegio Sindacale

Articolo 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Tale organo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.

3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

4. Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina *pro-tempore* vigente.

5. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al comma 11 del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione tra cui: (i) le

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 11, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare *pro-tempore* vigente e dallo Statuto; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste previste dal precedente comma 6 sono ridotte alla metà.

8. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

   a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;

e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.
Nell'ipotesi in cui sia stata presentata una sola lista: (i) l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; (ii) se la lista ottiene la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, salvo il rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, risulteranno eletti Sindaci effettivi i candidati indicati in ordine progressivo nella sezione ad essi relativa e Sindaci supplenti i candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa a questi ultimi; e (iii) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nell'unica lista presentata, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.
In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

f) Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, fermo restando che nel caso in cui sia stata presentata una sola lista e il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nell'unica lista presentata, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente.

9. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

10. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

11. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti e/o non rispettino i criteri di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi e le prescrizioni in ordine alla disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico stabiliti dalle normative, anche regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo

Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.

13. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

14. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 26

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).

2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII
Le Strutture periferiche

Articolo 27

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIII
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 28

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 29

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

TITOLO XIV
Bilancio e utili

Articolo 30

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti nella misura di almeno il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XV
Facoltà di firma

Articolo 32

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:

   a) il Presidente;

   b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;

   c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;

   d) il Direttore Generale;

   e) il Datore di Lavoro, nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per quanto di sua competenza.

2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

TITOLO XVI
Liquidazione

Articolo 33

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Allegato B

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

10 March 2026

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Cuccia, 1
20121 - Milano / Italy

Attn: Board of Directors

Members of the Board of Directors:

Morgan Stanley has been engaged by the Board of Directors (the "***Board of Directors***") of Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (the "***Company***") to provide a fairness opinion in the context of the proposed merger of the Company with and into Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("***MPS***"), as further described in the draft common merger plan shared with us on 5 March 2026 (the "***Draft Common Merger Plan***") (the "***Merger***" or the "***Transaction***").

In connection therewith, you have asked for our opinion as whether the exchange ratio provided for in the Merger of 2.450x shares in MPS for every share in the Company (the "***Exchange Ratio***") is fair from a financial point of view.

The Merger is to be considered in the context of the voluntary public exchange offer promoted by MPS on the ordinary shares of the Company (the "***Offer***"), which concluded on 29 September 2025 and contemplated the possible merger for the incorporation of the Company into MPS, particularly in the event that the conditions for achieving the delisting of the Company's shares were not met as a result of the acceptances of the Offer. On 17 February 2026, MPS and the Company publicly announced that preliminary activities for the implementation of the Merger were ongoing, and that the approval of the Merger's terms by their respective Boards of Directors was scheduled for 10 March 2026.

For purposes of the opinion set forth herein, we have:

(a) reviewed (i) the financial terms and conditions of the Merger as set out in the Draft Common Merger Plan, (ii) the draft report of the Board of Directors of MPS on the Merger and (iii) the draft report of the Board of Directors of Mediobanca on the Merger, each in draft form and subject to final approval by the competent corporate bodies;

(b) reviewed certain publicly available financial statements and other business and financial information of the Company and MPS, respectively;

(c) reviewed various financial forecasts and other data provided to us by the Company relating to the business of the Company ("***Mediobanca Financial Projections***");

(d) reviewed various financial forecasts and other data provided to us by MPS relating to the business of MPS ("***MPS Financial Projections***");

(e) reviewed MPS management's projections of expected synergies (the "***Synergies***") and other key value items (the "***Key Value Items***") for MPS and the Company on a standalone basis, i.e. in case the Merger does not occur;

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

(f) reviewed public information with respect to certain other companies whose business we believe to be generally relevant in evaluating the businesses of the Company and MPS;

(g) participated in certain discussions among representatives of the Company and their financial and legal advisors;

(h) reviewed the historical stock prices and trading volumes of the shares of the Company and the shares of MPS;

(i) performed such other analyses and considered such other factors as we have deemed appropriate.

In forming our opinion, we have also taken into account and relied upon (in each case without independent verification):

(a) the accuracy and completeness of all information publicly available or supplied or otherwise made available to us by the Company and MPS, which formed a substantial basis for this opinion.

(b) with respect to the Mediobanca Financial Projections and the MPS Financial Projections, including the Synergies, the Key Value Items, we have assumed, with the Company's consent and MPS's consent, that they have been reasonably prepared based on the best currently available estimates and judgments of the management of the Company and of MPS as to the future results of operations and financial condition and performance of the Company and of MPS, and we have assumed, with the Company's consent and MPS's consent, that such financial forecasts, synergies, Key Value Items and projections will be realized in the amounts and at the times contemplated thereby. We assume no responsibility or liability for and express no view on the Mediobanca Financial Projections, the MPS Financial Projections, the Key Value Items, the Synergies or the assumptions on which they are based.

(c) that all documents which we have reviewed in draft form have been or will be, as the case may be, duly approved and finalized by the appropriate competent organs of either or both of the Company and MPS, as the case may be in substantially identical form to the draft documents provided to us and that the Transaction will be consummated in accordance with the terms set forth in the Draft Common Merger Plan without any waiver, amendment or delay of any terms or conditions. Morgan Stanley has assumed that in connection with the receipt of all the necessary regulatory or other approvals and consents required for the Transaction, no delays, limitations, conditions or restrictions will be imposed that would have a material adverse effect on the Company, MPS or the contemplated benefits expected to be derived in the Transaction.

(d) the fact that each of the Company and MPS has taken its own legal, tax, regulatory or actuarial advice. We are financial advisors only and have relied upon, without independent verification, the assessment of the Company and MPS and their respective legal, tax, regulatory or actuarial advisors with respect to legal, tax, regulatory or actuarial matters. Further, for the purpose of our analysis, we have not made any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the Company or of MPS, nor have we been furnished with any such appraisals.

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

As you know, we are not legal experts, and for purposes of our analysis we have not made any assessment of the status of any outstanding or threatened litigation involving the Company or MPS or the Merger, if any, and have not contemplated the effects of any such litigation in our analysis.

Our opinion is necessarily based on financial, economic, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. Events occurring after the date hereof may affect this opinion and the assumptions used in preparing it, and we do not assume any obligation to update, revise or reaffirm this opinion based on circumstances, developments or events occurring thereafter.

The analyses we have performed in relation to the Company and MPS consider the relative value of the two entities in relation to one another, and are therefore not to be intended as valuations of either the Company or MPS on a stand-alone basis.

We understand that the Exchange Ratio will be finally determined and approved by the respective Boards of Directors of MPS and the Company, and will be the subject of a report to be prepared by an expert appointed pursuant to Article 2501-sexies of the Italian Civil Code. The financial analyses and methodologies utilized by us in preparing this opinion may differ, in whole or in part, from the analyses and methodologies used by such expert, thus potentially leading to different results.

We have acted as financial advisor to the Board of Directors of the Company in connection with the Merger and will receive a fee for our services. In the two years prior to the date hereof, we have provided financial advisory and financing services to MPS. Morgan Stanley may also seek to provide financial advisory and/or financing services to MPS or the Company in the future and expects to receive fees for the rendering of these services. Please note that Morgan Stanley is a global financial services firm engaged in the securities, investment management and individual wealth management businesses. Our securities business is engaged in securities underwriting, trading and brokerage activities, foreign exchange, commodities and derivatives trading, prime brokerage, as well as providing investment management, banking, financing and financial advisory services. Morgan Stanley, its affiliates, directors and officers may at any time invest on a principal basis or manage funds that invest, hold long or short positions, finance positions, and may trade or otherwise structure and effect transactions, for their own account or the accounts of its customers, in debt or equity securities or loans of MPS, the Company or any other company or any currency or commodity that may be involved in the Merger or any related derivative instrument.

This opinion is being provided solely for the benefit of the Board of Directors of the Company in the context of its role in the Merger and exclusively to this purpose. **This opinion is not addressed to and may not be relied upon by any third party including, without limitation, employees, creditors or shareholders of MPS or the Company.** This opinion addresses only the fairness from a financial point of view of the Exchange Ratio, and does not address any aspect or implication of the Merger, including without limitation, any legal, tax, regulatory or accounting matters, the form or structure of the Merger or any agreements or arrangements entered into in connection with, or contemplated by, the Merger. In addition, our opinion does not address the relative merits of the Merger as compared to any alternative transaction or strategy that might be available to the Company or its shareholders or the merits of the underlying decision by the Board of Directors of the Company to submit the Merger to the Company's shareholders for approval. This opinion does not constitute a recommendation as to how the

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

shareholders of the Company should vote or act in connection with the Merger or any other matter relating thereto.

It is understood that the views set forth in this letter are within the scope of, and provided on and subject to, the engagement letter and associated letter of indemnity dated 26th February 2026 between Morgan Stanley and the Company.

We have taken the facts, events and circumstances set forth in this opinion, together with our assumptions and qualifications, into account when determining the meaning of "fairness" for the purposes of this opinion. For the purposes of our opinion, we have not considered the circumstances of individual shareholders.

In connection with rendering our opinion, we have performed certain financial analyses with the objective of expressing a comparative estimate of the value of the shares of the Company and of MPS (the "***Companies***") adopting - to the extent possible - homogenous and comparable valuation criteria for evaluating the Companies. These valuations are exclusively intended in relative terms and with only reference to the Transaction and do not express in any way or form the absolute values of the Company or MPS nor can they be considered representative of current or future market prices.

A brief summary of the material financial analyses performed is presented below. This summary does not purport to be an exhaustive description of the financial analyses undertaken by us and the factors considered in connection with the release of this opinion. The order of the analyses described and the results of the analyses do not reflect the relative importance or the relative weight attributed by us to such analyses. In arriving at our opinion we have considered the results of all the analyses performed as a whole.

For the purposes of our analyses, we have taken into consideration both the fundamental and market methodologies such as the dividend discount model ("***DDM***"), in its "excess capital" version, and the analysis of comparable companies, including Market Multiples and Regression, as described below.

Except as otherwise noted, the following quantitative information, to the extent that it is based on market data, is based on market data as it existed on or before 5th March 2026 and is not necessarily indicative of current market conditions.

Dividend Discount Model

Based on the Mediobanca Financial Projections and on the MPS Financial Projections, we performed a DDM analysis to calculate the estimated present value of the excess capital the Companies could distribute based on certain CET1 ratio targets (14% for the Company and for MPS). We also calculated the terminal values of the Company and MPS at 31 December 2030 by applying calendar year 2030 tangible book value multiples based on long-term growth rate and profitability prospects deemed appropriate to the respective tangible equity, net of excess capital, of the Company and MPS. The relevant flows and terminal values were discounted to present value using discount rates (9.4% to 10.4% for the Company and 10.4% to 11.4% for MPS) which have been identified through an analytical calculation based on the capital asset pricing model, or "CAPM". Based on such analysis, the resulting exchange ratio ranges from 2.159x to 2.753x.

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

Trading Multiples Based on Future Earnings

We reviewed and compared certain financial information for the Company and MPS to corresponding financial information and public trading multiples for selected publicly traded Italian and European banks and European Wealth Managers (the "***Selected Companies***"). Although none of the Selected Companies is directly comparable to the Company or MPS, the Selected Companies were chosen because they are publicly traded financial institutions with operations that, for purposes of analysis, may be considered similar to certain operations of the Company and MPS, respectively. Based on equity analysts' estimates and other public information, we reviewed, among other things, the equity value of each Selected Company as a multiple of such Selected Company's projected net income. Specifically, for each of the Selected Companies, we calculated the trading multiples implied by the share prices of the peers as of 5th March 2026 and their estimated adjusted earnings for 2027 and 2028. Subsequently, we applied a range of respective trading multiples derived from this analysis to the 2027 and 2028 net income adjusted of each of the Companies. Based on such analysis, the resulting exchange ratio ranges from 2.196x to 3.193x.

Regression Analysis

Given the correlation existing between profitability and market valuations in terms of multiples based on certain balance sheet metrics, we performed regression analyses between the Price/Tangible Book Value ("***P/TBV***") multiple and the Return on Average Tangible Book Value ("***RoATE***"), in each case based on publicly available information regarding the Selected Companies. The peer sample utilized for the analyses includes the Selected Companies. Based on equity analysts' estimates and other public information, we conducted regression analyses that examined the P/TBV multiples of the peer sample relative to their respective RoATE for 2027 and 2028. We then applied the 2027 and 2028 RoATE values for each of the Companies to the regression lines resulting from the statistical analysis of the sample, thus deriving the implied P/TBV multiples for the Companies; these multiples were applied to their tangible equity values to establish indicative valuation ranges. Based on such analysis, the resulting exchange ratio ranges from 2.240x to 3.072x.

***

This opinion is confidential and may not be disclosed, referred to or communicated (in whole or in part) to any third party for any purpose whatsoever without our prior written authorization, except that this opinion may be attached to and published with the report of the Board of Directors of Mediobanca on the Merger.

Based on and subject to the foregoing, we are of the opinion on the date hereof that the Exchange Ratio is fair from a financial point of view.

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority

Morgan Stanley & Co.
International plc

20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
tel +44 (0)20 7425 8000
fax +44 (0)20 7425 8990

Morgan Stanley

Yours faithfully,

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

By: ANDREA ROSSO

ANDREA ROSSO
Managing Director

Registered in England and Wales, No. 2068222.
Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulatory Authority